

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

518^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	«Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura» (914), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;
SENATO		
Sulla nomina a senatore a vita del Presidente del Senato Giovanni Spadolini:		
PRESIDENTE	5	«Riforma del credito agrario» (1614), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;
GORIA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	6	«Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale» (2003), d'iniziativa dei senatori Diana ed Emo Capodilista:
GOVERNO		
Conferimento di incarico al ministro Martinazzoli	6	PRESIDENTE
DISEGNI DI LEGGE		PERRICONE (<i>Repubb.</i>)
Discussione:		CASCIA (<i>Com.-PDS</i>)
«Revisione della legislazione sul credito agrario» (2048);		DIANA (<i>DC</i>)
		MORA (<i>DC</i>), <i>relatore</i>
		GORIA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>
		Pag. 7, 21
		7
		9
		15
		17
		20

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE Pag. 21

Discussione e approvazione:

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria» (2076):

* SANTINI (PSI), relatore	22, 28, 29
CASOLI (PSI)	23
TOSSI BRUTTI (Com.-PDS)	26
D'ONOFRIO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	28
NOCCHI (Com.-PDS)	54
PONTONE (MSI-DN)	55

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990» (2491)

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (2492)

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989» (2503)

* MARGHERI (Com.-PDS)	59
ROSATI (DC), f.f. relatore	61
BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	61

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti» (2557)

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990» (2581)

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990» (2582)

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989» (2627):

TEDESCO TATÒ (Com.-PDS)	Pag. 67
GEROSA (PSI), f.f. relatore	68
BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	68

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2641) (Approvato dalla Camera dei deputati)

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989» (2642) (Approvato dalla Camera dei deputati)

Ripresa e rinvio della discussione dei disegni di legge nn. 2048, 914, 1614 e 2003:

PRESIDENTE	72
MORA (DC), relatore	72
CASCIA (Com.-PDS)	72

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

73

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	74
Annunzio di presentazione	74
Assegnazione	75
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	76

518ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 MAGGIO 1991

GOVERNO

Trasmissione di documenti Pag. 76

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità 76

Trasmissione di sentenze 77

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti Pag. 78

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 78, 85

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bonalumi, Busseti, Cardinale, Crocetta, De Cinque, Di Lembo, Evangelisti, Fassino, Foà, Garofalo, Graziani, Imposimato, Leonardi, Leone, Perugini, Petronio, Pinna, Ruffino, Taviani, Tornati, Zangara, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, Strik Lievers e Zecchino, a Lussemburgo, alla quarta Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari dei Parlamenti degli Stati membri della Comunità europea e del Parlamento europeo; Azzarà, Cabras, Calvi, Corleone, Murmura, Tripodi e Vetere, a Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; Cassola e Vettori, a Bruxelles, per attività della 10ª Commissione permanente.

Sulla nomina a senatore a vita del presidente del Senato Giovanni Spadolini

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera del 3 maggio 1991, il decreto, in data 2 maggio 1991, con il quale il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, ha nominato a vita, senatore della Repubblica, Giovanni Spadolini per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico, letterario e sociale.

Onorevoli colleghi, è particolarmente gradito a me, che ho avuto l'onore di fare ora questo annuncio, poter esprimere al nostro Presidente, a nome del Senato tutto, i più vivi rallegramenti per l'altissimo riconoscimento a lui conferito. Riconoscimento che onora la nostra Assemblea e ciascuno di noi.

Senatore dal 1972, Giovanni Spadolini è stato tra coloro che meglio hanno illustrato con il proprio prestigio la nostra Assemblea. Ne

ricordiamo tutti, come Presidente della Commissione istruzione del Senato, l'impegno appassionato ed intelligente per la scuola, per l'Università, per la tutela del patrimonio culturale ed artistico italiano; impegno che ha poi accompagnato la sua attività politica nelle altissime cariche di Governo cui, negli anni successivi, egli è stato chiamato.

Giovanni Spadolini ha portato nella vita politica italiana la voce di una cultura intesa come impegno quotidiano di conoscenza e di comprensione della nostra società, invitando a riflettere sulle radici della storia e dei problemi del nostro paese, con un impegno politico e civile cui si è accompagnata sempre un'altissima tensione morale.

Al senatore a vita Giovanni Spadolini desidero manifestare in questa occasione il sentimento unanime dell'Assemblea, mio personale e anche dell'amministrazione tutta del Senato indirizzandogli i più fervidi auguri per il proseguimento dell'alto compito di guida del Senato che egli assolve in questa legislatura con tanto prestigio, equilibrio ed autorità. (*Vivi, generali applausi*).

Ha chiesto di parlare il ministro Gorla. Ne ha facoltà.

GORLA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio associarmi, a nome del Governo, alle espressioni di congratulazione e di compiacimento che sono state formulate per il senatore Spadolini, e ovviamente ancor più voglio associarmi agli auguri per una sempre più proficua attività.

Governo, conferimento di incarico al ministro Martinazzoli

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, ha inviato al Presidente del Senato la seguente lettera:

«3 maggio 1991

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che con mio decreto in data odierna, sentito il Consiglio dei Ministri, ho conferito al Ministro senza portafoglio onorevole Fermo Mino MARTINAZZOLI, a norma dell'articolo 9 della legge n. 400 del 1988, l'incarico per le riforme istituzionali e gli affari regionali.

f.to Giulio ANDREOTTI»

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Revisione della legislazione sul credito agrario» (2048)

«Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura» (914), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;

«Riforma del credito agrario» (1614), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale» (2003), d'iniziativa dei senatori Diana e Emo Capodilista

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione della legislazione sul credito agrario», e dei connessi disegni di legge: «Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura», d'iniziativa dei senatori Diana, Calvi, Perricone, Busseti, Vercesi, Zangara, Covello, Pinto, Coviello, Sartori, Nieddu, Perina, Di Lembo, Lauria, Salerno, Azzarà, D'Amelio, Dell'Osso, Emo Capodilista, Toth, Di Stefano, Murmura; «Riforma del credito agrario», d'iniziativa dei senatori Cascia, Margheriti, Andriani, Casadei Lucchi, Lops, Tripodi, Scivoletto, Cannata, Vitale, Consoli, Meriggi, Sposetti, Bollini, Baiardi, Vecchi, Antoniazzi, Nocchi e Visconti; «Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale» (2003), d'iniziativa dei senatori Diana e Emo Capodilista.

La relazione del senatore Mora è stata stampata e distribuita. Pertanto, dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Perricone. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente onorevole Ministro, onorevoli colleghi, giunge oggi in Aula il provvedimento relativo alla revisione della legislazione del credito agrario che costituisce un primo ed organico riordino generale di una normativa di settore che risentiva, ormai palesemente, dei suoi oltre sessant'anni di vigenza.

Voglio innanzitutto personalmente ringraziare la Commissione agricoltura per l'attento e approfondito lavoro che ha svolto nella rielaborazione del testo base, soprattutto perchè con tale lavoro è stata sostanzialmente colta la necessità di agganciare la normativa nazionale del settore alla realizzazione di un mercato finanziario effettivamente integrato a livello comunitario.

La primaria esigenza, da tempo manifestata, di migliorare l'efficienza allocativa del credito nel settore dell'agricoltura è stata con questo provvedimento affrontata prioritariamente, consentendo così agli intermediari di meglio trasmettere impulsi al settore reale attraverso la selezione delle iniziative.

Così come fu sostenuto nel 1985 dalla Banca d'Italia, l'obiettivo che si vuole perseguire con questa riforma è quello di pervenire ad un rovesciamento dei criteri di base per l'erogazione del credito, superando la rigida posizione della proprietà fondiaria e correlando il credito stesso alle capacità imprenditoriali dei richiedenti.

Negli ultimi anni il credito agrario ha fatto registrare un andamento caratterizzato sostanzialmente da due fattori: una crescita più accentuata del credito di esercizio rispetto a quello di miglioramento, cioè a lungo termine, nonchè, di quello non agevolato a scapito di quello agevolato. Per queste ragioni è apparso evidente che l'incentivazione

pubblica, che è alla base del credito agevolato, si è venuta a concentrare nel credito di esercizio ed in particolare in quello a breve termine.

Ne deriva che il credito è divenuto una componente essenziale dell'attività imprenditoriale in agricoltura, in quanto la sua acquisizione prescinde sempre più dall'incentivazione pubblica. È anche vero però, che i finanziamenti a breve, cioè per la gestione ordinaria, sono stati spesso utilizzati per investimenti strutturali, in quanto gli alti tassi di interesse praticati negli ultimi anni hanno sconsigliato l'assunzione di impegni a lunga scadenza; ciò ha provocato frequenti squilibri finanziari nelle imprese che, infatti, richiedono sempre più pressantemente crediti per il consolidamento di passività onerose a condizioni agevolate, ed ha determinato un aumento delle cosiddette «partite in sofferenza».

L'esigenza di giungere ad una riforma del credito agrario è da molti anni in discussione; occorre però aver ben presente che l'ordinamento speciale istituito nel lontano 1928 muoveva dall'esigenza di assicurare un riequilibrio del mercato creditizio in direzione dei finanziamenti verso un settore economico, quale il primario, caratterizzato, allora come oggi, da bassa produttività e da processi produttivi legati a cicli biologici sia vegetali che animali.

Ecco perchè si cercò di assicurare agli istituti di credito garanzie reali ed il controllo della destinazione delle somme erogate allo scopo di attenuare i rischi a carico dell'intermediario creditizio.

Successivamente, sempre per lo stesso fine, è stata accentuata la commistione tra credito ed incentivazione pubblica, commistione che si è resa sempre più necessaria anche come strumento di sostegno dei redditi agricoli erosi dall'allargamento della forbice tra andamento dei prezzi comunitari ed aumento dei costi di produzione, anche in conseguenza dei più alti tassi inflazionistici interni.

Oggi quando si parla di riforma del credito agrario, quindi, occorre sciogliere un nodo di fondo, vale a dire se essa debba proporsi un ordinamento funzionale solo alla piccola percentuale di imprese agricole italiane in grado di competere autonomamente sui mercati nazionali e comunitari ed in grado di attivare una domanda di credito competitiva con quella di altri settori economici, o se piuttosto essa debba continuare a prefiggersi lo scopo di assicurare il volume più adeguato possibile di finanziamenti alla quasi totalità delle attuali aziende agricole del nostro paese.

Nel primo caso, così come propone anche la Banca d'Italia, si tratta di assicurare un credito più o meno ordinario alle aziende competitive ed aiuti, contributi, agevolazioni fiscali e concorsi negli interessi; per questi ultimi la scelta delle iniziative incentivabili ed i controlli relativi all'effettivo utilizzo delle agevolazioni devono far capo esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione.

Nel secondo caso invece, più che verso una vera e propria riforma, bisogna orientarsi verso una razionalizzazione ed un adeguamento della legislazione vigente, così come hanno dimostrato di preferire in passato la Commissione agricoltura della Camera dei deputati e l'Associazione bancaria italiana.

D'altra parte, la stessa scadenza del 1992 impone una più attenta riflessione sugli ordinamenti degli altri paesi comunitari e, soprattutto, una azione decisa per pervenire ad una disciplina europea del settore.

Se, dunque, si sceglie la strada di un adeguamento dell'attuale disciplina, gli obiettivi prioritari non possono che essere quelli del riequilibrio del sistema verso il credito agli investimenti ribadendo l'esigenza di assicurare un flusso adeguato di finanziamenti verso il settore agricolo a costi sopportabili, in modo da non compromettere l'equilibrio finanziario delle imprese.

Un provvedimento organico come quello che stiamo per votare, oltre a garantire un adeguamento ed una razionalizzazione della materia, viste le numerose disposizioni legislative ed amministrative che si sono accumulate disordinatamente nel tempo, deve recuperare per il credito agrario il carattere di strumento fondamentale di politica agraria, soprattutto in direzione dell'evoluzione strutturale e dell'aumento della produttività dei fattori impiegati.

Vorrei, inoltre, fermare l'attenzione su un problema che può apparire tecnico, ma che tale da solo non è, e che riguarda l'intero sistema creditizio nazionale così, come la recente legislazione lo sta ridisegnando. Il provvedimento al nostro esame necessita, infatti, di una serie di correzioni al fine di adeguarlo alle norme contenute nella cosiddetta «legge Amato» sulla ristrutturazione e ricapitalizzazione delle banche pubbliche ed ai relativi decreti delegati.

Credo che questo aspetto non sia sfuggito al Governo e spero che nel prosieguo del dibattito ci fornisca le adeguate soluzioni.

Non si deve tuttavia credere all'illusione che da un provvedimento sulla normativa del credito agrario possa derivare una totale inversione di tendenza negli indirizzi di politica agraria; dovrà invece essere il complesso della futura legislazione ad operare una graduale distinzione tra interventi assistenziali in favore delle aziende agricole che si configurano inequivocabilmente marginali, e quelli in favore delle aziende anche potenzialmente efficienti e competitive.

Pertanto, la disciplina sul credito agrario dovrà contenere, il più possibile, elementi di flessibilità in grado di adattarla ai mutamenti che, in misura maggiore del passato, potranno investire nel prossimo futuro il settore agricolo e la politica agraria. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cascia. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, noi pensiamo che ad una revisione della regolamentazione legislativa del credito agrario si giunga con grave ritardo e con una soluzione che giudichiamo non adeguata.

Il sistema del credito agrario italiano è stato regolamentato e organizzato in modo profondamente diverso da quello adottato dagli altri paesi europei e il nostro sistema non ha contribuito a sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità del mondo agricolo, anzi ha determinato in tutti questi anni la separazione, la estraneità e la differenza del mondo agricolo nei confronti del sistema del credito agrario.

Nei paesi europei e negli Stati Uniti il credito agrario è nato sotto forma mutualistica e cooperativa, ad opera degli stessi agricoltori, assicurando e conservando opportuna flessibilità ed aderenza alle

necessità degli imprenditori agricoli e raggiungendo, attraverso associazioni di secondo grado, grande potenza ed efficienza. L'esempio, citato anche dal relatore, del potente istituto francese di credito agrario (il *Crédit agricole français*), in grado di erogare finanziamenti anche all'industria, al commercio e all'*export*, è emblematico e non è certamente isolato nel panorama europeo e degli Stati Uniti.

La regolamentazione e l'ordinamento del credito agrario italiano, invece, fissati con la legge del 1928, costituiscono una anomalia rispetto ai sistemi degli altri paesi; hanno troncato il sistema mutualistico, che in Italia aveva preso avvio e previsto la nascita di un ristretto numero di istituti speciali i cui partecipanti erano e sono a loro volta istituti bancari. Il sistema quindi ha assunto e conservato un'impostazione rigida, basata troppo spesso sulla gestione burocratica del credito agevolato e caratterizzata da una certa distanza dal mondo agricolo.

La finalizzazione dettagliata delle operazioni ed il sistema di garanzie richieste hanno fatto sì che in Italia il ricorso al credito agrario sia stato fino ai giorni nostri considerato un evento eccezionale e non fisiologico dell'impresa agricola. Quindi il sistema del credito agrario è stato uno dei tanti ostacoli allo sviluppo dell'imprenditorialità nell'agricoltura italiana. Basta pensare che il rapporto tra consistenza del credito agrario concesso e valore aggiunto dell'agricoltura è uno dei più bassi d'Europa.

Bisogna aggiungere che in tutti questi anni in cui si sono sviluppate le attività finanziarie, che hanno avuto ripercussioni nei settori produttivi dell'economia, l'agricoltura è rimasta estranea ai benefici che ne sono scaturiti.

Che la legge del 1928 abbia avuto il carattere che sinteticamente ho cercato di esporre credo che non meravigli, dato il regime politico di allora. C'è invece da domandarsi perchè in questi 46 anni di democrazia repubblicana il Parlamento non abbia potuto porre mano ad una nuova legge, ad una vera riforma, malgrado la forte spinta in tal senso da parte delle organizzazioni agricole e malgrado le proposte di legge presentate nelle diverse legislature. E vi è anche da domandarsi perchè proprio oggi il Governo si sia deciso invece a presentare questo disegno di legge.

Credo di poter dire che gli ostacoli alla riforma siano venuti, da un lato, da una parte del mondo bancario, e, dall'altro, da chi ha potuto utilizzare il sistema per creare e conservare a lungo una posizione di potere nel mondo agricolo italiano.

Basta, a questo proposito, citare alcuni dati per capire di che cosa si tratta. Il credito agrario erogato annualmente si aggira intorno ai 17 mila miliardi di lire. Poco più del 10 per cento di questi riguarda le operazioni di credito agrario di miglioramento, cioè gli investimenti, mentre il restante 90 per cento è rappresentato dal credito di esercizio. Già questa è una distorsione rispetto agli altri paesi europei e rispetto anche agli altri comparti dell'economia italiana; una distorsione, una anomalia sulla quale si è soffermato anche il relatore. Del credito agrario di esercizio (mi riferisco solo a questo, che rappresenta il 90 per cento della totalità), poco meno del 10 per cento (raggiungeva quasi il 20 per cento negli anni '70) è gestito dai consorzi agrari, unici soggetti non creditizi autorizzati ad esercitare il credito agrario. Nel credito

agrario concesso per l'acquisto di macchine agricole i consorzi agrari raggiungono il 30 per cento del globale.

Tali percentuali (10 per cento e 30 per cento) sembrano quantità non esorbitanti, ma, siccome gli istituti di credito autorizzati a esercitare il credito agrario d'esercizio (sottolineo: di esercizio, non di investimento) sono oggi circa 1.000, se si va a vedere quanto credito eroga annualmente ciascuno di essi, ci si accorge che solo tre soggetti erogano ogni anno mille o più miliardi di lire: tra questi primi tre vi è il sistema dei consorzi agrari.

Il credito in natura, quindi, la cambiale agraria hanno permesso ai consorzi agrari – ripeto, unico soggetto non creditizio autorizzato a esercitare il credito agrario – di affermare a lungo una posizione privilegiata nella commercializzazione dei mezzi tecnici per l'agricoltura, e non si tratta certo del sistema mutualistico in vigore negli altri paesi europei: si tratta invece di posizione di dominio sul mercato dei mezzi tecnici per l'agricoltura garantito da norme di legge.

Quindi, se si vogliono cercare le forze che finora hanno ostacolato un profondo cambiamento in materia di credito agrario, non è difficile individuarle. Non è neanche difficile dire perchè oggi e solo oggi ad alcuni cambiamenti della nostra normativa bisogna comunque giungere: il riordino cioè è diventato quasi un atto dovuto, più nell'interesse del mondo bancario che in quello del mondo agricolo. La liberalizzazione del mercato dei capitali nel 1993 comporterà la possibilità che istituti di credito, anche agrario, stranieri operino in Italia secondo la normativa del proprio paese di origine e ciò aumenterà la concorrenza fra gli istituti di credito e porterà quindi inevitabilmente a qualificare e a rendere più efficienti i servizi agli operatori, compresi gli agricoltori. Probabilmente perciò la liberalizzazione comporterà nel settore del credito agrario quei miglioramenti che dovevano da molto tempo venire dalla riforma del nostro ordinamento, da tanti anni invocata e per tanti anni negata.

Oggi la trasformazione del nostro sistema è diventata urgente soprattutto per il mondo bancario, che dovrà competere con altri protagonisti ben organizzati ed efficienti. Per il mondo agricolo sarebbe stata perciò necessaria, in questo momento, una legge ben più coraggiosa di questa.

Vengo perciò sinteticamente ai nodi fondamentali di questa legge sui quali si è concentrato il lavoro della Commissione e che ha portato anche ad apprezzabili modifiche del testo governativo, anche se non tutte e non sempre sono sufficienti o soddisfacenti.

Noi non siamo contrari, in linea di principio, ad estendere la possibilità di accesso al credito agrario ad imprenditori non agricoli, ma consideriamo necessario selezionare. Non è sufficiente stabilire – come ha fatto la Commissione con la modifica apportata all'articolo 11 – che i destinatari del credito agrario agevolato – sottolineo: quello agevolato – siano esclusivamente gli imprenditori agricoli, le cooperative agricole e le associazioni dei produttori; questa correzione è stata importante nel testo del disegno di legge relativo al credito agrario agevolato.

Per il credito agrario non agevolato, oltre agli imprenditori agricoli noi pensiamo che possano accedere solo le piccole aziende dell'industria alimentare. Permettere cioè l'accesso, come a noi pare renda possibile il primo articolo del disegno di legge, anche ad altri soggetti

che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, ma che non sono nè imprenditori agricoli singoli o associati nè piccole imprese dell'industria alimentare, pensiamo che sia un errore. Se un credito speciale deve rimanere, allora le risorse relative devono essere destinate all'agricoltura prioritariamente; esiste infatti il problema della limitatezza quantitativa delle risorse finanziarie disponibili. Fino al 1987 la provvista di risorse finanziarie da destinare al credito agrario era assicurata dal vincolo di portafoglio che obbligava le banche ad assorbire una certa quantità di obbligazioni agrarie. Con l'abolizione del vincolo di portafoglio, gli istituti di credito agrario hanno dovuto ricorrere al mercato per la provvista, rialzando i rendimenti delle obbligazioni con conseguente aumento dei tassi di interesse praticati agli agricoltori. Contemporaneamente è stata autorizzata la provvista estera per il credito agrario di miglioramento, con parziale intervento pubblico sui rischi di cambio. Gli imprenditori agricoli hanno dimostrato interesse per i prestiti esteri, tant'è che è notevolmente aumentata l'erogazione di credito agrario di miglioramento non agevolato. Bisogna dire a questo proposito che è bene che questa legge confermi la possibilità di concedere garanzie pubbliche sul rischio di cambio per le provviste sui mercati esteri. Bisogna però aggiungere che il Governo finora ha impedito la totale utilizzazione delle possibilità fissate con le diverse leggi finanziarie che si sono succedute in questi anni. Credo che tali leggi abbiano complessivamente autorizzato la garanzia di cambio su una provvista estera per 4.000-5.000 miliardi di lire, ma il Governo finora ha permesso l'utilizzazione solo di circa la metà di tali risorse. Il Governo farebbe bene, in un momento in cui l'agricoltura italiana è chiamata ad un processo di ulteriore trasformazione, ad assicurare anche dall'estero adeguati flussi di capitale per gli investimenti agricoli. A questo proposito presentiamo un emendamento che, se fosse approvato, sarebbe la misura più efficace, nell'immediato, prevista da questa legge.

Per concludere su questo punto esiste un problema di risorse finanziarie limitate, esiste un problema di eccessivo costo del denaro per cui siamo contrari a destinare il credito agrario ai vari soggetti se non selezionati dalla legge stessa e non da eventuali delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, così come stabilisce il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge.

Secondo nodo: credito in natura, cambiale agraria, conferma dell'autorizzazione ad esercitare il credito agrario da parte di enti non creditizi. Qui c'è il problema della Federconsorzi e dei consorzi agrari che non intendiamo demonizzare, però siamo dell'avviso che il mantenimento di particolari condizioni o la loro estensione ad eventuali altri soggetti – come ha fatto la Commissione – non può essere realizzata conservando forme arcaiche di erogazione del credito agrario. Tra l'altro la cambiale agraria, con i meccanismi di risconto, permette di lucrare differenze di tassi a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli; il beneficio per gli imprenditori della permanenza di tale forma di credito agrario è solo apparente: gli svantaggi invece sono certi. Il loro permanere ha ostacolato finora e ostacolerà in futuro l'uso di forme più moderne e vantaggiose di accesso al credito. Non è affatto vero che la logica di mercato permette a tutti di rivolgersi verso forme più

vantaggiose e più moderne di accesso al credito agrario; i condizionamenti di altra natura influiscono sulla scelta dei singoli agricoltori (si potrebbe citare in proposito la famosa legge dell'economia secondo la quale «la moneta cattiva scaccia quella buona»). Noi avevamo proposto una soluzione transitoria, non è stata accolta e si è voluto decidere di agire in un'altra direzione allargando la possibilità di esercitare il credito agrario ad altri soggetti non creditizi attraverso la modifica del punto 2, lettera c), del secondo comma dell'articolo 6 del testo della Commissione.

Consideriamo sbagliata e non moderna questa soluzione; pensiamo che sia scandaloso il rifiuto – almeno per quanto deciso in Commissione e il problema lo riproponiamo in Aula dove speriamo venga risolto – di stabilire nella legge che la Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle operazioni di credito agrario poste in essere da enti non creditizi. Che la Banca d'Italia possa limitarsi solo a chiedere notizie e dati – come è scritto in questo testo – ci sembra ridicolo. In sostanza con questa legge si vuole perpetuare l'anomalia secondo la quale vi sono soggetti che possono erogare il credito agrario senza la vigilanza della Banca d'Italia e ciò a nostro avviso è inaccettabile.

Vorremmo parlare della Federconsorzi e del sistema dei consorzi agrari con serenità, pacatezza e al di fuori di polemiche; oggi Federconsorzi e consorzi agrari sono un gigante con i piedi d'argilla, come si desume anche dalle notizie scaturite nell'ultima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Con i piedi di argilla sì, ma sempre un gigante con una organizzazione diffusa e capillare nel territorio. Con gli attuali scenari e con quelli futuri, di concentrazione e di aggressività delle multinazionali del settore alimentare, l'agricoltura italiana ha necessità di uno o più giganti sani, se non vuole essere sempre più subordinata ad altri soggetti. Bisognerebbe allora affrontare il problema della Federconsorzi e dei consorzi agrari, come quello della cooperazione, non con l'assillo di una norma o di un emendamento infilato in qualche legge in materia di agricoltura, norme volte a conservare o a estendere condizioni di privilegio che non risolvono i problemi. Un modo di affrontare il problema della Federconsorzi e dei consorzi agrari, se lo si vuole affrontare, può essere quello di porre in discussione al Senato il nostro disegno di legge di riforma della Federconsorzi e dei consorzi agrari, insieme a quello presentato dai compagni senatori socialisti, o di lavorare per una legge che affronti i problemi dell'agroindustria in attuazione del piano agricolo alimentare approvato dal CIPE recentemente, e che affronti contestualmente anche il problema della Federconsorzi e dei consorzi agrari. Noi siamo disponibili a farlo con lo spirito e l'ottica che ho esposto.

Infine, riconosciamo che questo disegno di legge rappresenta un passo avanti rispetto all'attuale normativa e che la Commissione ha apportato alcuni miglioramenti. Vorrei sottolineare fra questi miglioramenti (molti dei quali sono dovuti a nostre proposte in Commissione e noi li valutiamo positivamente) quelli che si riferiscono al fatto che le attività da finanziare con il credito agrario siano anche quelle volte alla tutela dell'ambiente, che il credito agevolato sia riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, come ho già detto, che le particolari condizioni di agevolazione previste per le aree meridionali siano estese

alle aree montane e svantaggiate, anche se siamo dell'avviso che la misura delle agevolazioni debba essere meno rigida rispetto a quella stabilita dal testo in esame, e per questo proponiamo un emendamento.

Apprezziamo la modifica che riguarda le agevolazioni per le cooperative agricole, nelle quali, grazie a questa modifica, vengono comprese anche quelle che erogano servizi agricoli e quelle agricole di lavoro, e apprezzano il fatto che sia stata introdotta, con le modifiche apportate dalla Commissione, la flessibilità relativamente ai tassi di interesse per il credito agevolato in modo più rispettoso delle competenze regionali.

A noi sembra che siano necessarie altre modifiche che proponiamo con gli emendamenti, ma soprattutto ci sembra necessario affrontare i due nodi sui quali mi sono soffermato. Onorevole Ministro, la nostra agricoltura è chiamata a misurarsi in una competizione molto impegnativa, da una posizione di gravi debolezze strutturali: il mercato unico europeo, le trattative GATT, la diminuzione dei sostegni comunitari, le acquisizioni delle multinazionali nel settore alimentare sollecitano un grande sforzo e grandi trasformazioni.

Nella nostra agricoltura invece aumentano i segnali negativi: lo scorso anno il valore aggiunto è diminuito del 4,3 per cento in termini reali; sono diminuiti ancora l'occupazione e i redditi degli agricoltori. Lei, signor Ministro, nella riunione del Consiglio dei ministri nella quale è stata discussa ed approvata la relazione economica, ha rilevato questi dati negativi ed ha espresso la sua preoccupazione, così come il Presidente del Consiglio ha annunciato una apposita riunione del Consiglio dei ministri sull'agricoltura.

Vorremmo che seguissero iniziative concrete e che si potesse utilizzare quel poco che rimane della legislatura – se rimarrà – per pochi provvedimenti, ma importanti ed efficaci. Il primo passo da compiere è assicurare la continuità per il 1991 del flusso dei finanziamenti pubblici per l'agricoltura. La legge poliennale per gli interventi programmati in agricoltura, come è noto, ha terminato la sua efficacia lo scorso anno; la nuova non è stata approvata perchè il Governo ha sottratto 2.000 miliardi di lire dalla dotazione finanziaria da esso stesso proposta. Ha annunciato un decreto di proroga della vecchia legge e poi vi ha rinunciato. La maggioranza, infine, è apparsa divisa sul testo della nuova legge.

Signor Ministro, sarebbe una beffa se il Parlamento approvasse oggi una legge di riordino del credito agrario e non potesse garantire, per il 1991, i finanziamenti destinati alle agevolazioni per le operazioni creditizie. Il credito agrario è, per più del 50 per cento, credito agevolato, ma senza una legge di spesa approvata per il 1991, le regioni non riceveranno i trasferimenti per i contributi per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, neanche per i mutui già contratti. La situazione, in sostanza, sta diventando veramente pesante.

Noi abbiamo presentato qui al Senato un disegno di legge per prorogare al 1991 l'efficacia della legge poliennale del 1986, per assicurare così la continuità dei finanziamenti e perciò permettere al Parlamento di approvare con calma una nuova legge poliennale veramente innovativa. Il Ministro ha annunciato alla stampa una proposta analoga.

Siamo però contrari alla proroga per due anni: mi è sembrato infatti di capire – almeno dalle notizie di stampa – che la proposta del Governo sarebbe questa. Chiediamo che il Governo non si limiti all'annuncio, come ha fatto per il decreto; bensì chiediamo al Governo e alla maggioranza di agire e di assumere comportamenti responsabili. È per questo che a noi pare opportuno che, in sede di approvazione di questa legge, si attui la proroga della legge poliennale ed abbiamo presentato un emendamento in tale direzione. Sarebbe, signor Ministro, un fatto importante che, tra l'altro, contribuirebbe ad accelerare l'*iter* di questo provvedimento.

Ho concluso, signor Presidente. Voglio solo aggiungere che noi siamo una forza di opposizione, ma da ciò che ho cercato di dire e dagli emendamenti che abbiamo presentato si evince che la nostra è una opposizione di governo, esercitata cioè da chi, a me pare, ha cultura di governo. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Diana. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, se da un lato istituzionalizza e allarga le tendenze che già si sono manifestate nell'esercizio del credito agrario, dall'altro prevede un ribaltamento dei presupposti della legislazione vigente. Presuppone infatti, in particolare, il superamento della rigida concezione fondiaria, secondo cui il credito agrario è finalizzato al fondo e deve essere quindi commisurato alle sue esigenze. Ne consegue che va attenuandosi il vincolo di destinazione e diventano superflue le rigide regole di classificazione previste dalla legislazione vigente.

Inoltre il disegno di legge si propone il duplice obiettivo di consentire agli enti creditizi il raggiungimento di una maggiore competitività in vista del completamento del mercato unico del 1993, ma anche di adeguare il sistema del credito agrario alle esigenze di una agricoltura in continua e rapida evoluzione, ciò nel rispetto degli imprescindibili vincoli del mercato finanziario e delle regole imposte dalle autorità monetarie.

Tali obiettivi, secondo l'impostazione del disegno di legge, in massima parte ispirato a un testo suggerito dalla Banca d'Italia sin dal 1985, sono raggiungibili con l'adozione di un sistema creditizio più flessibile sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta.

Con la nuova disciplina viene in particolare consentito di modellare le forme tecniche di finanziamento sulla base della operatività dell'ente intermediario e non sulla base di schemi rigidi, previsti, viceversa, nella legge vigente. Questo significa dare la possibilità di adattare il finanziamento alle esigenze di investimento e di gestione delle singole imprese intermedie, divenendo superflua una regolamentazione per legge di specifiche forme tecniche di finanziamento.

Le possibilità, da parte degli istituti di credito, di approvvigionarsi attraverso tutte le forme attualmente concesse dal mercato finanziario facilitano sicuramente il reperimento di risorse finanziarie. Resta però purtroppo insoluto il problema della provvista di lungo periodo, che da anni caratterizza in modo negativo il settore del credito di miglioramen-

to. Sotto questo aspetto è davvero un peccato che l'altro disegno di legge, il n. 914, che prevede appunto la costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura, non abbia potuto trovare accoglimento nel disegno di legge al nostro esame perchè ritenuto dalla 5ª Commissione permanente di contenuto eterogeneo rispetto al complesso della normativa al nostro esame. Eppure il problema esiste, e si è dell'avviso che esso debba essere affrontato nel momento in cui non sono più percorribili altre strade come quella dell'adozione del vincolo di portafoglio o similari.

Una strada perseguibile può tuttora essere quella tracciata dall'articolo 11 del testo del Governo che prevede che i mutui in valuta estera contratti dagli istituti sul mercato internazionale possano beneficiare della garanzia pubblica sul rischio di cambio. È questa la strada già tracciata dalla legge n. 887 del 1984, che però in questi sei anni di operatività ha ottenuto stanziamenti di poco superiori al 50 per cento della previsione iniziale e comunque sicuramente insufficienti a soddisfare la domanda.

È da sottolineare il fatto che il nuovo disegno di legge tende a superare le rigide classificazioni soggettive ed oggettive allargando gli interventi del credito agrario a nuove attività finora non finanziabili. Possono così essere finanziate molte attività connesse all'agricoltura, consentendo in tal modo agli enti intermediari di ottimizzare la gestione del credito agrario per merito del probabile maggior volume di impegni, con possibili benefici in termini di costi di gestione.

Può suscitare perplessità la scelta di affidare ad un organo amministrativo decisioni che riguardano i limiti operativi del credito agrario, che dovrebbero per logica essere sanciti dalla legge. D'altra parte, occorre considerare che questa soluzione permette di adeguare prontamente l'ambito operativo del credito agrario alle nuove esigenze di un'agricoltura in rapida e continua evoluzione.

In sintesi, i primi dodici articoli del testo al nostro esame sono certamente apprezzabili, nella misura in cui prevedono un sistema meno rigido e più adattabile alle mutevoli situazioni del settore agricolo, nonchè un abbassamento dei costi gestionali che oggi sono tra i più alti tra tutti i crediti speciali; questo indubbiamente con vantaggi tanto per gli enti finanziari quanto per gli utilizzatori finali, per gli agricoltori.

Del tutto positivo risulta anche l'ampliamento del campo di azione del Fondo interbancario di garanzia agli agricoltori a titolo principale, come previsto nel disegno di legge n. 2003 opportunamente inserito nella normativa al nostro esame.

Dubbi e perplessità suscitano invece gli articoli 13, 14, 15 e 16, che sembrano - quelli sì - del tutto eterogenei rispetto alla logica di una legge di cornice e introducono interventi agevolativi per alcune forme gestionali possibilmente a scapito di altre. Tra l'altro, una normativa che prevede un credito agrario allargato a nuovi soggetti e attività è indispensabile che preveda anche norme precise di salvaguardia nei confronti delle imprese agricole. L'ampliamento dell'ambito operativo del credito agrario, se da un lato permette di finanziare attività collegate al settore primario prima non finanziabili, dall'altro fa nascere giustificate preoccupazioni che questa maggiore apertura possa essere

utilizzata per allargare il credito agevolato a favore di soggetti non agricoli in senso stretto, comportando quindi una dispersione delle già scarse risorse agevolate disponibili oggi per le imprese agricole.

Peraltro, al punto in cui si è giunti, trascorso ormai un anno e mezzo dall'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge che giunge oggi all'esame di quest'Aula che d'altro canto è frutto di un lungo dibattito avviato dalle categorie interessate da svariati anni ed è passato attraverso la sede del CNEL e il consiglio della Banca d'Italia, è sicuramente non realistico pensare di rivoluzionare l'impianto. C'è invece da augurarsi che il disegno di legge possa d'ora in avanti avere un *iter* più rapido e che, semmai, esso possa essere integrato da specifiche leggi che servano a colmare le lacune che ho voluto evidenziare. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MORA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi rimetto alla relazione scritta rinunciando ad una trattazione completa delle problematiche inerenti a questo disegno di legge e limitandomi ad approfondire alcuni aspetti evidenziati dagli interventi dei senatori Perricone, Cascia e Diana.

Credo sia necessario sottolineare come l'esigenza di provvedere ad una riforma della legislazione del credito agrario, ancorata alla legge del 1928, sia stata determinata soprattutto dal mutato quadro internazionale per quanto attiene all'agricoltura, ma anche e soprattutto per quanto concerne i mercati finanziati internazionali, caratterizzati in questi ultimi decenni da rapide e profonde trasformazioni.

È stato giustamente ricordato che, non essendosi realizzata a livello comunitario la piena armonizzazione delle normative bancarie nazionali, entra in vigore il principio del mutuo riconoscimento, vale a dire ciascun paese membro della Comunità potrà offrire i servizi creditizi sul proprio territorio e nel territorio di altri paesi secondo le regolamentazioni del paese d'origine.

In questa constatazione sono contenute le ragioni e le motivazioni che hanno ispirato il progetto di legge governativo - affinato dalla Commissione - nel favorire la possibilità di accesso al credito agrario ordinario a nuovi soggetti.

Il caso del *Crédit Agricole* - che avevo citato nella relazione e che il senatore Cascia ha ripreso - è emblematico.

Il *Crédit Agricole* non ha atteso l'avvento del mercato unico per finanziare, oltre l'agricoltura, anche il commercio, l'*export* e l'industria legati alla filiera agro-industriale.

È evidente che se l'Italia non si dotasse di un sistema di credito agrario che tenga ben presente le eventualità che istituti di altri paesi, entrino nel nostro, con possibilità operative più articolate, il nostro sistema creditizio si troverebbe in una situazione di difficile competizione nei confronti dei concorrenti esteri.

Resta comunque prevalente l'esigenza di provvedere con lo strumento creditizio a quello che è un fabbisogno fondamentale dell'agricoltura italiana.

Dai dati della Banca d'Italia si è appreso che nel corso di questi anni si è avuto un peggioramento dell'indebitamento globale dell'agricoltura e un conseguente indebolimento della struttura finanziaria dell'impresa agricola.

Ora, in un momento come quello che stiamo attraversando, in cui ci avviamo verso una profonda modifica della politica agricola comune e verso una forte attenuazione, se non la abolizione, dei sussidi e dei sostegni all'agricoltura, il ricorso al credito, per le necessità non solo della gestione ordinaria, ma anche dell'investimento, diventerà esigenza primaria dell'agricoltura italiana cui occorre dare una risposta adeguata utilizzando le risorse nazionali disponibili essenzialmente per gli interventi a favore delle necessità finanziarie dell'impresa.

Rispetto alla legislazione di base, del 1928, il progetto di legge odierno non costituisce un semplice riordino, un aggiustamento, ma una vera e propria riforma.

I senatori Diana, Perricone e Cascia hanno sottolineato le modifiche e le innovazioni profonde che il sistema del credito agrario subirà se questo provvedimento verrà approvato.

Non si può tuttavia dimenticare che nel corso degli anni c'è stata una serie di leggi, di normative e di provvedimenti amministrativi che in una certa misura hanno anticipato la tendenza che oggi andiamo a consolidare.

In particolare; la liberalizzazione nelle autorizzazioni all'erogazione del credito agrario, di esercizio, l'ampliamento delle possibilità abilitative ed operative degli istituti, la loro possibilità di superare i limiti territoriali, l'introduzione di meccanismi di provviste omogenei a quelli a disposizione di altri istituti hanno già operato nel senso dell'attenuazione progressiva della specializzazione e delle stesse differenze tra gli istituti di credito agrario e gli altri istituti speciali.

E a chi nutre dubbi sulla opportunità di far accedere al credito ordinario altri protagonisti della filiera agro-alimentare, dobbiamo ricordare che sono già da tempo state approvate norme, per non parlare della delibera CIPE del 31 maggio 1977, che hanno ampliato notevolmente l'ambito dei beneficiari del credito agricolo.

Basterebbe ricordare che la possibilità di accedere al credito agricolo è stata oggettivamente estesa agli allevamenti zootecnici a carattere industriale, alle connesse attività mangimistiche e a quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

Del resto, la legge finanziaria del 1985 estendeva le provvidenze finanziarie del credito agrario anche all'innovazione tecnologica del settore agro-industriale.

La riserva che è stata formulata dal senatore Diana e da altri, originata dal timore di fenomeni di indebolimento, di razionamento del flusso creditizio a favore delle imprese agricole, le quali sarebbero meno competitive e più deboli, rispetto ai soggetti dell'industria agro-alimentare, a mio avviso richiede un duplice ordine di risposte.

Innanzitutto è stato modificato (già con l'attenuazione del vincolo di portafoglio si era andati in questa direzione) il sistema di approvvigionamento del denaro e la Banca d'Italia ed il sistema creditizio ci confermano tranquillizzanti disponibilità in questa direzione.

C'è poi da considerare che non ci troviamo nell'area del credito agevolato. Il senatore Diana esprime anche una preoccupazione di ordine politico, cioè che si finisca per estendere l'area del credito agevolato anche a soggetti non agricoli.

Ma il senatore Cascia ha dato atto alla Commissione del fatto che su questo punto il testo legislativo è estremamente preciso: il credito agevolato è destinato solo all'impresa agricola.

Quindi mi permetto di osservare che la preoccupazione al presente non trova giustificazione. Non basterebbe cioè un mutamento di indirizzo politico: ci vorrebbe anche un mutamento di indirizzo legislativo.

Mi pare che questa riflessione potrebbe attenuare, se non fare diminuire del tutto, le preoccupazioni espresse in proposito.

Il senatore Cascia ha illustrato la posizione del suo Gruppo, già resa perspicua in sede di Commissione, sul problema della cambiale agraria e sul credito in natura, con particolare riferimento alla Federconsorzi e ai consorzi Agrari. Senonchè il senatore Cascia non ha potuto non rilevare come nel testo modificato dalla Commissione questa possibilità di erogazione venga estesa non solo agli enti creditizi già abilitati alla data di entrata in vigore della legge, bensì anche a nuovi enti.

Tale osservazione, di cui lealmente ci ha dato atto il senatore Cascia, dovrebbe fugare le preoccupazioni, i timori circa il fatto che il provvedimento abbia un carattere conservatore o, se volete, conservativo di supposti privilegi esistenti.

E quanto al rilievo che la cambiale agraria (lo diremo più dettagliatamente in sede di esame dell'emendamento soppressivo che avete presentato) costituisca un istituto obsoleto da eliminare, credo che si possa rispondere che la realtà è sempre più importante, più decisiva delle nostre proposizioni.

Il credito della cambiale agraria sussiste, interessa più di mille miliardi, è una delle forme di credito a minor costo (0,1 per mille) ed è tra i più facili e semplici da ottenere.

Finchè non morirà di morte naturale, credo che non dobbiamo accelerarne la scomparsa.

Non si è parlato - o se ne è parlato poco - del sistema delle garanzie rispetto al quale le innovazioni sono profonde.

Indubbiamente questa legge è innovativa al riguardo; si sposta l'accento, che nella legge del 1928 era rigoroso, dall'operazione finanziata, all'esigenza dell'impresa; si stabiliscono nuove forme di privilegio, non costringendo l'agricoltore, l'imprenditore, che fa ricorso al credito agrario a prestare garanzie esclusivamente fondiari.

Per quanto riguarda le forme di provvista, vorrei ribadire che si amplia la gamma di quelle sinora consentite, soprattutto con l'emissione di certificati di deposito anche a breve termine.

Si è discusso se fosse più opportuno inserire nella legge-quadro anche i principi del credito agevolato.

È stata espressa l'opinione, non condivisa dalla Banca d'Italia nè dal CNEL che fosse opportuno rimandare ad altro momento la determinazione di questo aspetto.

La Commissione è stata giustamente di diverso avviso; mi preme anche sottolineare che la normativa si pone nell'ottica del pieno rispetto delle competenze regionali in materia.

Mi sembra altresì importante la proposta di rendere più flessibile il tasso e di estendere oltre che al Mezzogiorno, come prevedeva il disegno di legge governativo, anche alla montagna e alle zone svantaggiate del Nord il dimezzamento del tasso minimo agevolato.

Per quanto riguarda altri aspetti del provvedimento, mi rimetto alla relazione scritta.

Credo che complessivamente - come è stato riconosciuto anche dall'opposizione - il disegno di legge rappresenti un grosso passo avanti per l'adeguamento, sotto il profilo tecnico, delle strutture bancarie, alle esigenze della nuova domanda di credito agrario e per la rispondenza a quei fini generali di programmazione, che sono sempre più avvertiti in agricoltura.

Se il Senato approverà questa normativa, credo che avremo colmato una lacuna e messo a disposizione del settore agricolo e del settore agro-alimentare uno strumento efficace, moderno ed adeguato, in grado di far reggere al sistema italiano e al sistema agricolo-alimentare la dura competizione che ci aspetta con il pieno avvento del mercato unico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi si consenta innanzi tutto di ringraziare in modo non formale il senatore Mora, relatore, e tutti i senatori intervenuti in questa discussione generale; ma, per la verità, vorrei estendere il ringraziamento del Governo a tutta la Commissione agricoltura, che mi pare abbia svolto un dibattito davvero efficace e, soprattutto, abbia concorso a migliorare in maniera significativa il testo di legge presentato dal Governo, in uno spirito di reciproca collaborazione e di convinzione autentica di un interesse comune che ci guida in questa circostanza.

La replica del relatore, senatore Mora, ha di fatto affrontato le questioni che sono emerse anche nel dibattito e io non avrei nulla da aggiungere al suo intervento. Mi limito pertanto molto brevemente a ricordare che quello che il Senato si accinge a fare è un atto di rilievo; a testimoniare sta il fatto che la legge che andiamo a modificare in maniera incisiva risale a circa 63 anni fa, se ho fatto bene il conto.

SANESI. Era una bella legge, quella. Il senatore Diana ci è incappato sopra.

GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non solo sono passati 63 anni; sono trascorsi decenni nel tentativo di trovare aggiornamenti, con grande rispetto e, ovviamente, con grande consapevolezza delle difficoltà. *(Interruzione del senatore Sanesi).*

Quella di cui stiamo trattando è una materia sulla quale (credo, caso quasi unico) si è impegnato addirittura il Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro a stendere un articolato, non soltanto un parere; è una materia nella quale persino la Banca d'Italia, contravvenendo a una tradizione più che comprensibile di rispetto totale dell'attività legislativa, si è esercitata in proposte anch'esse articolate. Cito questi due episodi, che tutti noi abbiamo sicuramente alla memoria (magari ciascuno secondo esperienze diverse), per apprezzare ancora indirettamente il lavoro che è stato compiuto dal mio predecessore. Io eredito meriti, se meriti ci sono; non sono certo farina del mio sacco, ma, ripeto, soprattutto della Commissione agricoltura e, oggi, dell'Aula.

Saggezza popolare qualche volta ci insegna che il meglio è nemico del bene e credo non debba suscitare sorpresa in nessuno il constatarlo anche in questa circostanza; probabilmente alcune osservazioni, specie quelle più generali, potrebbero anche indurre ad ulteriori approfondimenti, ma io credo si debba prendere atto che l'urgenza di un segnale del compimento di un passo importante superi anche l'interesse per quegli aggiustamenti che forse ancora potrebbero essere proposti. Peraltro, alcuni sono compresi nella serie di emendamenti che è stata presentata, e su di essi torneremo al momento opportuno.

Mi fermerei qui. Aggiungo soltanto una riflessione di ordine generale: il carattere che mi pare debba essere raccolto come distintivo di questa iniziativa sta nel maggiore adeguamento possibile di un credito «speciale» al credito generale. L'aver aperto, per esempio, le funzioni di esercizio del credito a tutto il sistema bancario, almeno per quello che è il credito di esercizio, va in questa direzione.

Mi sembra che l'agricoltura nel suo insieme abbia bisogno di una spinta di modernizzazione che l'avvicini ai settori più avanzati. È un passo che non mi sento di definire piccolo; anzi mi pare significativo e va apprezzato. L'augurio, e ovviamente l'invito, è quindi di una rapida approvazione del disegno di legge in questo ramo del Parlamento così che possa essere presto esaminato anche dalla Camera dei deputati e, ripeto, dopo 63 anni, possa segnare una tappa significativa di evoluzione, e non di correzione, su una questione tanto importante.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, giunti a questo punto della discussione, si dovrebbe passare all'esame degli articoli e degli emendamenti. Senonchè, pochi minuti prima dell'inizio della seduta, il relatore ha presentato diciotto emendamenti. Per la loro trattazione occorrono alcuni adempimenti, fra i quali l'invio alla Commissione bilancio perchè essa sia messa in condizione di esprimersi riguardo a possibili conseguenze finanziarie. A sua volta la Presidenza deve provvedere anche ad una necessaria istruzione riguardo al merito degli emendamenti.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per rendere possibile l'effettuazione degli adempimenti testè citati, ne consegue la necessità di una inversione dell'ordine del giorno. Si procederà pertanto immediamen-

te alla discussione degli argomenti iscritti ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno. Subito dopo, compatibilmente con i tempi, si riprenderà la trattazione dei disegni di legge sul credito agrario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria» (2076)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Umbria».

La relazione del senatore Santini è stata stampata e distribuita, ma egli desidera svolgere una breve integrazione della relazione. Ne ha facoltà.

* SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, molto rapidamente vorrei dire che lo Statuto della regione Umbria fa seguito alla presentazione e all'approvazione degli Statuti delle regioni Emilia Romagna e Piemonte che sono stati esaminati e approvati in quest'Aula. L'esigenza di una modifica degli Statuti delle nostre regioni è stata avvertita dai consiglieri regionali già nella scorsa legislatura. In seguito essi hanno opportunamente tenuto conto sia di una legislazione nazionale *in itinere* – per esempio, per quanto riguarda la legge n. 400 del 1988 e la legge n. 142 del 1990 – sia di esigenze di modernizzazione, dopo vent'anni dall'approvazione degli Statuti.

Anche lo Statuto della regione Umbria, come, in particolare, quello dell'Emilia Romagna e quello del Piemonte, pur ribadendo la centralità del consiglio regionale e mantenendone inalterate le attribuzioni fondamentali, rafforza le funzioni di governo attribuendo alla giunta tutte quelle funzioni che non sono state attribuite espressamente ad altri organi della regione; così come la partecipazione e la consultazione della società civile sono state ampiamente valorizzate e nello stesso tempo precisate e puntualizzate.

In concreto, sono emerse dall'esame, da parte della Commissione, dello Statuto dell'Umbria le perplessità, già espresse nel corso dell'esame dei precedenti Statuti, relative alla formulazione dell'articolo 15, comma terzo, che attribuisce alla regione la facoltà di stabilire forme di collegamento con gli organi della Comunità europea per l'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari e all'attuazione delle direttive.

Già in Commissione mi era parso opportuno suggerire l'approvazione in Assemblea di un ordine del giorno che prevedesse, in analogia a quanto era già stato approvato in occasione della discussione e approvazione dello Statuto della regione Emilia Romagna, il divieto per la regione di istituire propri uffici di rappresentanza presso la Comunità europea.

Colgo l'occasione per dare a questo punto lettura del testo dell'ordine del giorno, che ritengo di poter proporre all'approvazione dell'Aula e che è stato redatto in analogia a quanto è stato approvato in

relazione allo Statuto della regione Emilia Romagna. Il testo dell'ordine del giorno così recita:

Il Senato della Repubblica,

in riferimento al disegno di legge di approvazione dello Statuto della regione Umbria e in particolare all'articolo 15, terzo comma;

preso anche atto dei chiarimenti forniti dal presidente della commissione per la revisione dello Statuto di detta regione,

esprime l'avviso che la disposizione citata non possa significare, in osservanza dei principi dell'ordinamento della Repubblica, autorizzazione alla istituzione di uffici di rappresentanza della regione presso gli organi della Comunità europea.

9.2076.1

IL RELATORE

Quest'ordine del giorno, come ho già detto, può a mio avviso dare una risposta anche ad alcune perplessità che erano state espresse sia da parte del rappresentante del Governo, durante il dibattito in Commissione, sia da parte di qualche membro della Commissione affari costituzionali, e - lo ribadisco ancora una volta - stabilisce una continuità con quanto è stato deciso ed approvato in relazione agli Statuti della regione Emilia Romagna e della regione Piemonte.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casoli. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare il senatore Santini per la sua perspicua relazione, ed esprimo un giudizio sull'ordine del giorno che egli ha presentato.

In linea di principio non sono contrario all'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal relatore, anche perchè chiarisce dei propositi che non sono affatto contemplati nel terzo comma dell'articolo 15, che non prevede la costituzione di delegazioni o di uffici all'estero. Mi sembra invece che ciò sia opportuno, specie per alcune regioni come l'Umbria che hanno una intensa attività internazionale, anche per la presenza a Perugia di un organismo come l'università per stranieri, e che tengono costantemente rapporti non solo con i paesi della Comunità europea ma anche con il resto del mondo.

Vi è poi una ragione ulteriore per istituzionalizzare i collegamenti fra la regione dell'Umbria, nel caso di specie, e gli organi della Comunità europea, naturalmente senza che questo comporti la necessità di costituire appositi uffici di rappresentanza in sede comunitaria. Vi è tutta una serie di direttive, di disposizioni, di regolamenti comunitari che interferiscono direttamente con l'attività regionale: basti pensare a quel che attiene alla tutela dell'ambiente. Vi è una serie di materie di interferenza fra l'attività e le direttive della Comunità europea e le realtà regionali.

Pertanto a me sembra che giustamente non si debbano creare appesantimenti burocratici, ma nulla vieta, anzi bisogna incoraggiarle, attività di collegamento, che avverranno all'interno dei singoli diparti-

menti competenti, affinché si possa creare una intensificazione e puntualizzazione dei rapporti su materie nelle quali il diritto comunitario interferisce con l'attività regionale.

Detto questo, non ho nulla in contrario all'approvazione dell'ordine del giorno proposto dal relatore che ribadisce questa esigenza pur contemperandola, esplicitando la necessità che ciò non comporti appesantimenti di ordine burocratico.

Per quanto riguarda l'impianto generale dello Statuto, mi rimetto alla perspicua relazione del collega Santini, il quale, sia pure succintamente, ha tuttavia puntualizzato le caratteristiche di questo Statuto, uno Statuto nuovo che interviene a distanza di 20 anni dal primo. In Umbria, infatti, così come in molte altre regioni, il primo Statuto risale ai primi anni Settanta, più esattamente al 1971. Da quel momento ad oggi, in questo ventennio, la situazione socio-economica e giuridica è profondamente cambiata. Mi sembra allora sintomatico di una grossa sensibilità l'aver adottato un nuovo Statuto che si muove secondo le direttive già tracciate dalla legge n. 400 del 1988 e anche dai principi successivamente - lo Statuto dell'Umbria è stato approvato in precedenza - recepiti nella legge n. 142 del 1990. Si è percepito cioè che in questi venti anni la situazione istituzionale è profondamente cambiata e che la fase sperimentale, che aveva dato pur luogo ad una interessante esperienza statutaria, doveva ritenersi superata da una realtà profondamente mutata. Sono stati questi allora i principi che hanno ispirato il legislatore statutario della regione umbra.

In particolare ci si è resi conto che l'organo centrale dal punto di vista essenzialmente del controllo è il consiglio regionale ed il suo presidente che deve essere eletto con una maggioranza altamente qualificata proprio per rappresentare nell'attività di controllo degli atti una larga partecipazione maggioritaria e una larga possibilità di rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel consiglio regionale. Si è tolto tutto quel che era farraginosamente amministrativo, burocratico dalle competenze del consiglio regionale e - come dicevo prima - si è accentuata la funzione centralizzata e centralizzante del controllo. Al tempo stesso si è precisato e meglio disciplinato il potere, non più meramente esecutivo ma di governo vero e proprio, della giunta regionale, facendo sì che quest'ultima non fosse un organo di mera esecuzione ma di governo effettivo e che il suo presidente avesse da esercitare poteri non solo formali, sulla carta, ma effettivi. Ciò si manifesta innanzi tutto nel momento della sua elezione, che avviene su un programma sul quale poi si dovrà conformare e determinare la politica socio-amministrativa, socio-economica dell'intero complesso regionale ed inoltre stabilendo e ribadendo che spetta al presidente della giunta regionale nominare i responsabili dei vari dipartimenti, cioè gli assessori. Non si ha dunque l'esercizio di un potere soltanto sulla carta, come purtroppo avviene in molte istituzioni, e non solo a livello regionale, dove i poteri esistono sulla carta ma di fatto vengono svuotati di contenuto. Con questa puntuale ricognizione dei poteri del presidente della giunta si tende a ribadire che quanto gli viene conferito formalmente dallo Statuto può essere effettivamente esercitato, potere che gli deriva anche dalla maggioranza qualificata che è richiesta per la sua elezione e l'approvazione delle linee programmatiche.

Naturalmente vi è tutta un'altra serie di interventi che attengono alla partecipazione, una partecipazione che per lungo tempo, specialmente in alcune regioni come l'Umbria, era stata intesa in gran parte al solo livello assemblearistico e che serviva a dare sfogo, più che altro, ad esigenze verbali o verbose piuttosto che ad effettive influenze nella determinazione dei programmi. Oggi la partecipazione si è accentuata proprio in questa funzione costruttiva anziché di mera assistenza o di mero assemblearismo soltanto formale e vuoto.

Ciò si è tradotto nella disciplina di *referendum* non solo consultivi ma anche abrogativi in tutta una serie di materie che possono creare un contrasto tra le decisioni dei rappresentanti della popolazione regionale rispetto alla volontà effettiva dei componenti della regione stessa.

Quindi, attraverso il *referendum* abrogativo, vi è la possibilità di un costante controllo della rispondenza dell'esercizio del mandato regionale da parte dei rappresentanti alle esigenze di coloro che il mandato hanno conferito.

Vi è quindi un'impostazione a largo respiro che prevede anche una serie di interventi per disciplinare i rapporti interregionali, perchè naturalmente la regione non è una monade isolata ma deve, proprio nel rispetto del concetto e dell'aspirazione all'unitarietà dello Stato, agire di concerto e, se possibile, in armonia e collaborazione con altre realtà che presentano esigenze e situazioni attigue. È però anche importante il rapporto con il potere centrale dello Stato, e questo rappresenta un motivo di riflessione sul quale dovremo ritornare anche in altre occasioni, perchè riteniamo che l'istituto regionale, pur interessante nelle sue potenzialità, in effetti sia stato sottoimpiegato. Oggi si avverte, di fronte a risorgenti anomali regionalismi che sono legati a situazioni particolari ed emotive, l'esigenza di rilanciare l'istituzione regionale, ma su basi precise, giuridiche, economiche e sociali che siano rappresentanza responsabile di situazioni reali più che di stati d'animo che poi finiscono per creare soltanto confusione. Vi è, quindi, un'opportuna rivisitazione dei rapporti tra le regioni e lo Stato proprio perchè si deve creare un rapporto nuovo che rilanci le regioni senza vulnerare la necessaria, opportuna, auspicata ed auspicabile unitarietà dello Stato.

Vi è anche una considerazione particolarmente attenta nei confronti delle autonomie locali, proprio nello spirito della legge n. 142 del 1990 di cui questo Statuto è stato in un certo qual senso precursore perchè tende, nell'unitarietà della gestione del territorio, a ripartire certamente le competenze, ma a far sì anche che queste competenze non creino delle fratture e delle divisioni e trovino piuttosto una specie di *reductio ad unitatem* nella capacità di programmazione dell'ente regione.

In sostanza, senza volervi tediare ulteriormente, a me sembra che questo Statuto meriti l'approvazione. Lo dico certamente per spirito di campanile, perchè sono umbro, ma anche perchè mi sembra - dando atto dell'impostazione fornita anche dal relatore - che sia un modello statutario che potrà, se non certamente essere imitato, comunque essere tenuto presente nella individuazione di una nuova prospettiva regionalistica che auspichiamo possa essere rapidamente approvata nell'interesse dell'unitarietà nazionale, ma anche nel rispetto delle

esigenze che scaturiscono dalle particolari situazioni regionali. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, voglio sottolineare il particolare rilievo che in questo momento di acuta attenzione al problema delle riforme istituzionali assume l'approvazione del nuovo Statuto della regione Umbria.

Ha già detto il relatore che si tratta della terza riforma di Statuto regionale che noi approviamo, dopo quella del Piemonte e dell'Emilia Romagna. Forse però questa relativa allo Statuto della regione Umbria, proprio per la dimensione e l'ampiezza è quella che assume più propriamente il valore di una riforma istituzionale. È di grande interesse constatare come vi sia stato, in questa regione, un grande sforzo di autoriforma senza attendere passivamente le riforme dall'alto o le riforme dei rami alti delle istituzioni centrali, in un processo appassionato ed appassionante insieme, che ha coinvolto tutte le forze politiche della regione in una comune ricerca di nuovi profili istituzionali per approntare strumenti più moderni e più idonei a corrispondere alle trasformazioni che sono intervenute nella società umbra come nella società italiana. Il punto centrale che ha caratterizzato questa ricerca, questo processo di autoriforma è stata proprio la consapevolezza che occorre dare risposte alle domande nuove e ai nuovi e più complessi bisogni di una società profondamente trasformata e in continua trasformazione.

È veramente emblematico, per esempio, l'aver messo al centro la questione ambientale per il significato che in questi venti anni ha assunto tale questione; ma non si tratta solo della ricerca di nuove e concrete risposte ai bisogni nuovi di una società che cambia, ma anche di rispondere in maniera nuova all'esigenza di partecipazione espressa dai cittadini, una partecipazione che non sia più una semplice ricerca del consenso, che non sia più nemmeno una mera consultazione ma che esprima il valore decisionale dell'intervento dei cittadini nei procedimenti pubblici e, allo stesso tempo, la risposta alla esigenza nuova – è qui davvero la sfida – di coniugare trasparenza e partecipazione con efficienza ed efficacia dell'azione pubblica. È proprio su questo, io credo, che la regione Umbria ha affrontato la sfida più alta: come mantenere integra quella che era stata l'ispirazione più importante dello Statuto del 1971 e cioè la grande apertura alla partecipazione popolare e, contemporaneamente, assicurare all'azione amministrativa nuova efficienza ed efficacia attraverso la costruzione di istituzioni regionali trasparenti sì, ma autorevoli. Questa, dicevo, è la sfida ed è su questi punti che si gioca l'impianto della riforma: dalle modificazioni che riguardano le competenze degli organi della regione e i loro rapporti fino alle modificazioni che riguardano la cooperazione interistituzionale; dalla riforma del procedimento amministrativo prefigurata nell'articolo 85 – di grande rilevanza proprio perchè ha anticipato la riforma poi attuata con la legge n. 241 del 1990 – alla rivisitazione degli istituti di partecipazione. Mi soffermo brevemente su alcuni di questi profili.

Il primo riguarda la delineazione di un nuovo modello istituzionale che modifica la curvatura assembleare del modello che era stato delineato nello Statuto del 1971 e rafforza il ruolo di indirizzo e di controllo del consiglio regionale sottraendo alla sua competenza gli atti di mera amministrazione e dando invece al consiglio un ruolo centrale nella programmazione; che rafforza altresì l'autorevolezza del presidente del consiglio, il cui ruolo di garanzia è reso evidente dall'elevato *quorum* necessario per la sua elezione; che definisce in maniera netta la natura fiduciaria del rapporto tra consiglio e giunta regionale, un vero e proprio rapporto di fiducia fondato sulla piattaforma politico-programmatica in base alla quale il candidato che si presenta come presidente della giunta regionale viene eletto e viene effettuata la scelta degli assessori da parte del presidente della giunta, scelta che qualora non venga approvata a maggioranza assoluta da parte del consiglio comporta la revoca del presidente medesimo.

Quindi, un nuovo modello istituzionale molto più moderno ed efficace che tuttavia nulla toglie alla originaria ispirazione dello Statuto dell'Umbria.

Il secondo profilo su cui vorrei soffermarmi brevemente è il seguente. Alcune di queste modifiche tratteggiano un sistema di collaborazione interistituzionale che prospetta in maniera nuova e sicuramente anticipatrice della legge n. 142 del 1990 sia il rapporto della regione con il governo locale, sia quello della regione con le altre regioni e le istituzioni centrali, sia anche il rapporto con la Comunità europea. Su questo ultimo punto vorrei fare qualche riflessione sull'ordine del giorno presentato, analogo a quello già approvato da quest'Aula insieme allo Statuto della regione Emilia-Romagna, ma del quale francamente non vediamo la necessità. Forse il timore che esso esprime corrisponde ad una visione un po' vecchia del rapporto regione-Stato-Comunità europea. Io credo che, al contrario, le regioni debbano diventare protagoniste del processo di integrazione europea e che quindi molti dei timori che abbiamo avuto in passato debbano cadere. Tuttavia, se strettamente inteso e delimitato all'istituzione di uffici di rappresentanza, l'ordine del giorno può essere approvato. Certo, noi non vogliamo attribuirgli un significato politico più ampio; riteniamo al contrario che già le attuali, ma soprattutto le nuove competenze che dovranno necessariamente essere attribuite alle regioni facciano dell'ambito regionale e della regione come ente di governo dell'ambito regionale stesso uno dei protagonisti del processo di integrazione europea. Questo nuovo concetto di cooperazione, di collaborazione interistituzionale fra i diversi livelli restituisce un'efficacia complessiva al sistema delle autonomie locali e regionali, mettendo su diverse basi anche il rapporto con lo Stato, non più in termini solamente rivendicativi, non più semplicemente vertenzialistici, ma in termini di partecipazione al governo complessivo del paese. È lo Stato che assume la natura di sistema statale regionale, non vi sono più le regioni senza regionalismo dell'attuale sistema.

Il terzo punto è la centralità che assumono in questa rivisitazione ampia e profonda dello Statuto il ruolo della programmazione, i rapporti fra la programmazione socio-economica e la programmazione urbanistico-territoriale, nonché la questione ambientale.

L'ultimo profilo su cui mi interessa soffermarmi brevemente è il rapporto fra regione e cittadini attraverso il duplice aspetto degli istituti di partecipazione e del procedimento amministrativo. Per quanto riguarda il primo punto, come è stato già detto, alcuni istituti vengono rivisitati ed allargati, come il *referendum* abrogativo, alcuni vengono istituiti, come il *referendum* consultivo, e viene ampliata e rafforzata l'iniziativa propositiva di leggi, di regolamenti, di atti di indirizzo e di programmazione da parte di cittadini, di associazioni e di enti.

Di grande interesse anche l'articolo 85, che introduce un modo nuovo di considerare il procedimento amministrativo. Qui davvero è stato anticipato lo spirito – oltre che la lettera – della citata legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, con l'affermazione del principio della piena conoscibilità dell'azione amministrativa e contemporaneamente del principio di responsabilità, e si delinea una riflessione di tipo nuovo sul modo in cui intervengono, attraverso il contraddittorio fin dall'inizio del procedimento amministrativo, soggetti e interessi individuali e collettivi.

Voglio concludere osservando che molte di queste scelte sono di grande attualità; esse prefigurano e danno indicazioni anche al legislatore nazionale sulla strada di un processo di riforme istituzionali ormai non più rinviabili. L'ordinamento regionale – dicevo – deve essere sempre meno un corpo estraneo inserito nelle vecchie strutture dello Stato centralista, deve diventare sempre più il terreno vero della riforma dello Stato; una riforma dello Stato che non può che passare attraverso una profonda riforma dell'amministrazione centrale, dei Ministeri, dell'apparato centrale, e contemporaneamente attraverso una rivitalizzazione del ruolo di programmazione e di governo delle regioni, che rappresentano il terreno sul quale oggi si può rispondere concretamente alle esigenze nuove del paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

* SANTINI, *relatore*. Signor Presidente e colleghi, credo che le osservazioni molto acute e puntuali svolte dai colleghi che sono intervenuti mi esimano da ogni ulteriore approfondimento. Abbiamo poi la fortuna di avere qui al banco del Governo un illustre costituzionalista, regionalista in modo particolare, impegnato da sempre sul tema delle regioni. Lasciamo, quindi, lo spazio al professore, oltre che al sottosegretario, onorevole D'Onofrio, al quale esprimo anche il mio personale compiacimento per l'incarico che ha ricevuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio innanzi tutto il relatore, senatore Santini, per le sue cortesissime parole.

Desidero confermare il pieno gradimento del Governo al lavoro svolto dalla Commissione e dall'Aula per approvare il nuovo testo dello Statuto della regione Umbria, mettendo in risalto tre aspetti.

Come noi sappiamo, gli Statuti regionali ordinari sono approvati in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica: ebbene, gli Statuti finora esaminati – e quello dell'Umbria ne è un'ulteriore prova – mettono in risalto il nuovo raccordo che l'autonomia organizzativa regionale cerca di realizzare anche in riferimento alle novità che il legislatore nazionale ha introdotto, sia con la legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri sia con il nuovo ordinamento delle autonomie locali. Questa, probabilmente, è la migliore delle armonie possibili, il migliore degli adeguamenti istituzionali possibili.

Desidero contemporaneamente informare il Senato che su uno dei punti più delicati del nuovo Statuto, che ha sollecitato la presentazione di un ordine del giorno sul quale esprimo fin d'ora il parere favorevole, il Governo ha in elaborazione, per l'attività svolta precedentemente dal ministro Maccanico ed ora ripresa dal ministro Martinazzoli, un nuovo testo dell'atto di indirizzo e coordinamento sulle attività all'estero delle regioni (ovviamente sino a quando la funzione di indirizzo e coordinamento rimarrà a caratterizzare il rapporto fra Stato e regioni). Su tale testo, in ordine al quale si attendono le ultime risposte dei Ministeri interessati, vi è una parte espressamente dedicata al potenziamento dei rapporti delle regioni con la comunità europea con la formula del collegamento funzionale tra le regioni, le province autonome e gli uffici della Comunità europea; formula, in altri termini, che ricalca quella che in questo Statuto è venuta emergendo e che – è stato chiarito – è tesa non ad instaurare rapporti internazionali in senso stretto, bensì una migliore partecipazione delle regioni a tale attività.

Intendo annunciare altresì, come indirizzo del Governo espresso mi dal ministro Martinazzoli in riferimento anche alla seduta di oggi, che il Governo intende utilizzare la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni per elevare, compatibilmente con i principi costituzionali, la qualità della partecipazione regionale alla elaborazione delle direttive comunitarie e non soltanto all'attuazione come oggi è espressamente previsto, fermo restando che è lo Stato italiano che partecipa in quanto tale alla vita giuridica delle Comunità europee in senso stretto, ma sempre più lo Stato italiano è interessato a cogliere dalle sollecitazioni regionali anche, se del caso, una diversa proposizione della partecipazione italiana al processo di integrazione europea.

Con questi ulteriori elementi ritengo di confermare l'orientamento favorevole all'approvazione di questo disegno di legge recante il nuovo Statuto di autonomia della regione Umbria e confermo il parere favorevole all'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Santini, come lei ha ascoltato, il Governo è favorevole all'ordine del giorno: insiste per la votazione oppure no?

SANTINI, relatore. No, credo che non ci sia bisogno di insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge e del relativo allegato:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della regione Umbria, nel testo allegato alla presente legge.

ALLEGATO

STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'Umbria è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni, secondo i principi e nei limiti della Costituzione.

2. La Regione dell'Umbria promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunità regionale e la sua partecipazione alle scelte politiche nazionali anche al fine del rinnovamento democratico delle strutture dello Stato.

3. La Regione ispira la propria azione agli ideali di pace e di integrazione fra i popoli e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto fra le diverse culture.

4. La Regione concorre allo sviluppo del processo di unificazione dell'Europa.

Art. 2.

1. La Regione dell'Umbria comprende i territori delle attuali province di Perugia e di Terni ed ha per capoluogo la città di Perugia.

2. La Regione ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio.

3. Il gonfalone regionale viene esposto il 15 maggio di ogni anno in tutte le sedi dell'Amministrazione regionale ed in quelle delle province e dei comuni dell'Umbria.

Art. 3.

1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

TITOLO II

PRINCÌPI PROGRAMMATICI

Capo I

RAPPORTI UMANO-SOCIALI

Art. 4.

1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili. Informa la propria azione al fine di realizzare la piena parità tra uomini e donne.

Art. 5.

1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla comunità familiare.

Art. 6.

1. La Regione riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività e ne assume la tutela e la qualità come obiettivi fondamentali della propria politica.

Art. 7.

1. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale fondato sui principi dell'uguaglianza e della solidarietà ed ispirato all'esigenza di assicurare a tutti una esistenza libera e dignitosa.

2. Tutela la salute dei cittadini in tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo al momento della prevenzione.

3. La Regione provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di volontariato e garantendo un adeguato livello di prestazioni.

Art. 8.

1. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il diritto di accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione ed il conseguimento dei più alti livelli di formazione.

2. A tal fine concorre allo sviluppo dei più ampi ed adeguati servizi di diritto allo studio.

3. La Regione predispone e favorisce servizi ed attività destinati alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale.

Art. 9.

1. La Regione riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civiltà ed un aspetto inalienabile della cultura e dell'identità regionale.

Art. 10.

1. La Regione riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana; ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni.

Art. 11.

1. La Regione riconosce la ricerca scientifica nella sua piena autonomia come fattore essenziale del progresso civile e dello sviluppo economico e promuove forme di collaborazione con le Università e le istituzioni scientifiche e culturali.

Art. 12.

1. La Regione riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione.

2. La Regione considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione e di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e ne agevola la formazione e l'attività.

Capo II.

RAPPORTI POLITICO-COMUNITARI

Art. 13.

1. La Regione riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare all'esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di indirizzo politico, un riferimento essenziale della propria azione.

2. La legge stabilisce materie, strumenti e modi di consultazione dei cittadini e delle loro associazioni, dei sindacati e di ogni altra formazione sociale, degli enti pubblici anche attraverso la creazione di appositi organismi di consultazione permanente.

3. La Regione assicura la più ampia informazione degli utenti sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici anche ai fini del controllo della loro efficienza.

4. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

5. I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

6. La legge determina forme e modalità di attuazione del *referendum* consultivo.

Art. 14.

1. La Regione riconosce nel diritto alla informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.

2. Assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici.

3. La legge regola la pubblicità ed il diritto di accesso agli atti della Regione.

Art. 15.

1. La Regione ispira la propria azione al principio della collaborazione con i Comuni e le Province, per concorrere al pieno e coordinato sviluppo del sistema delle autonomie locali. A questo fine organizza la propria iniziativa secondo i principi della delega e del decentramento, predisponendo:

a) forme di confronto e di raccordo con gli enti locali sui rispettivi indirizzi e programmi;

b) procedure per informare l'attività amministrativa ai criteri della semplicità e della trasparenza.

2. Partecipa con questi principi, nelle forme consentite dall'ordinamento statale, a processi di collaborazione e di raccordo con altre Regioni, nonché con analoghe istituzioni di altri Stati.

3. Stabilisce forme di collegamento con gli organi della Comunità Europea, per l'esercizio delle sue funzioni relative all'applicazione dei regolamenti comunitari ed alla attuazione delle direttive. Previa intesa con il Governo e nell'ambito degli atti di indirizzo e di coordinamento statale, svolge attività promozionale all'estero nelle materie di propria competenza.

4. La Regione, in armonia con la Costituzione e per il conseguimento delle finalità generali della programmazione, opera per realizzare forme di collegamento e di cooperazione fra gli organi statali e regionali.

Art. 16.

1. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative proprie e quelle delegate dallo Stato, delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici.

2. Può affidare ad enti o agenzie da essa istituiti, ad enti pubblici locali o società alle quali partecipa, la gestione di attività, ovvero la esecuzione dei compiti che, per la loro speciale natura e dimensione, non possano essere diversamente delegati.

3. Allorchè per l'attuazione di specifici programmi e progetti sia necessario il coordinamento dell'iniziativa regionale con quella di istituzioni locali, di amministrazioni statali e di altri enti pubblici, la Regione può promuovere con tali amministrazioni accordi di programma, che definiscano il concorso di ciascun soggetto partecipante alla realizzazione dei progetti. A tali accordi possono partecipare anche enti, imprese ed altri soggetti privati.

Capo III

RAPPORTI ECONOMICO-SOCIALI

Art. 17.

1. La Regione riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto fondamentale della persona e promuove la realizzazione di pari opportunità per uomini e donne.

2. Assume, quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico regionale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione.

3. La Regione, nel riconoscere la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica, concorre allo sviluppo della sua funzione sociale; favorisce l'autonomo apporto del più ampio pluralismo imprenditoriale

alla qualificazione dello sviluppo regionale. Promuove investimenti pubblici a fini produttivi ed occupazionali; favorisce l'assunzione della gestione di imprese da parte di comunità di lavoratori, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

4. Promuove e sostiene le diverse forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa.

Art. 18.

1. La Regione favorisce l'equilibrato sviluppo dell'intero territorio regionale indirizzando a tal fine le risorse, la diffusione dei servizi e delle strutture civili e culturali, per impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti.

2. Concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i lavoratori emigrati all'estero, con le loro famiglie e le loro comunità e ne agevola il rientro.

3. Promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari.

Art. 19.

1. La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo della comunità regionale.

2. Concorre quale soggetto essenziale della programmazione nazionale alla determinazione dei suoi obiettivi, nonché alla formazione ed attuazione degli strumenti generali e settoriali.

3. Strumenti generali e contestuali della programmazione regionale sono il piano regionale di sviluppo ed il piano urbanistico territoriale.

4. Il piano regionale di sviluppo definisce gli obiettivi dello sviluppo complessivo della società regionale ed indica le azioni necessarie per conseguirlo.

5. Il piano urbanistico territoriale, approvato con legge, individua le risorse presenti nel territorio regionale ed assume come scelta fondamentale la definizione delle compatibilità di ogni intervento umano con la tutela del territorio e dell'ambiente regionale.

6. Per l'attuazione degli indirizzi e delle scelte della programmazione la Regione predispone programmi pluriennali di attività e di spesa per le materie di sua competenza, nonché per le materie ad essa delegate dallo Stato.

7. La legge detta norme per le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori, nonché per la verifica dei loro risultati.

Art. 20.

1. La Regione attraverso il piano regionale di sviluppo e il piano urbanistico territoriale, promuove la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture: provvede alla difesa dell'equilibrio ecologico ed alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali e paesistiche.

2. Assume il carattere policentrico del territorio umbro come fattore determinante per la qualificazione dell'ambiente urbano regionale e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine favorisce il recupero e la rivitalizzazione degli insediamenti e dei centri storici.

3. Adotta provvedimenti tesi alla salvaguardia dalle calamità anche attraverso il concorso alla organizzazione di servizi e strutture di protezione civile.

Art. 21.

1. La Regione concorre a promuovere un ordinato ed equilibrato sistema della viabilità e delle comunicazioni, integrato con il sistema nazionale ed a realizzare ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità.

2. Organizza il sistema dei trasporti per garantire la più ampia mobilità, individuale e collettiva, all'interno del territorio regionale come area urbana diffusa.

Art. 22.

1. La Regione, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie e nella rigorosa tutela dell'equilibrio ecologico ed ambientale, promuove ed attua interventi per lo sviluppo dei settori agricolo, agro-alimentare, montano e forestale.

2. La Regione riconosce la proprietà diretto-coltivatrice come elemento essenziale per la qualificazione dell'agricoltura regionale; favorisce lo sviluppo dell'impresa agricola singola o associata; adotta programmi di riordino e ricomposizione fondiaria.

3. Promuove gli interventi necessari a conseguire per le popolazioni delle campagne e delle aree montane adeguate condizioni di vita e livelli di reddito. Predisporre azioni di tutela e di incremento del patrimonio forestale; favorisce il recupero delle attività agricole dei territori marginali; adotta misure per la bonifica e l'irrigazione.

4. Coordina le proprie risorse per realizzare un efficiente sistema agro-industriale-alimentare, valorizzando la qualità e tipicità dei prodotti agricoli, zootecnici ed alimentari, in collaborazione con enti pubblici, organizzazioni professionali, associazioni di produttori ed organismi cooperativi, predisponendo a questi fini strumenti ed interventi di mercato.

Art. 23.

1. La Regione riconosce il valore e la funzione dell'attività artigiana e ne promuove lo sviluppo imprenditoriale.
2. Tutela e valorizza l'artigianato artistico e ne mantiene viva la tradizione, anche attraverso l'incontro con le esperienze moderne.
3. Adotta idonee misure per favorire la formazione professionale degli artigiani.

Art. 24.

1. La Regione promuove il turismo come essenziale fattore di sviluppo economico e sociale dell'Umbria.
2. Favorisce il potenziamento dell'impresa e delle attività turistiche e l'ordinata espansione e qualificazione delle strutture ricettive e dei servizi, al fine della piena fruizione dell'ambiente storico, artistico e naturale dell'Umbria.
3. Adotta misure idonee alla diffusione delle attività agrituristiche.

Art. 25.

1. La Regione, nel rispetto delle esigenze di conservazione, ricostituzione e valorizzazione della flora e della fauna e del riequilibrio dell'ambiente naturale, disciplina la caccia e la pesca.

Art. 26.

1. La Regione concorre a favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini, privilegiando, anche a tal fine, gli interventi di recupero nei centri storici.

TITOLO III

ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sezione I

I Consiglieri regionali

Art. 27.

1. L'elettorato attivo e passivo, il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali, la

durata in carica del Consiglio regionale e le modalità per la convocazione dei comizi elettorali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Art. 28.

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

2. Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede, entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del suo Regolamento interno, il Consiglio regionale sulla base di una relazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 29.

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

2. Essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 30.

1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri regionali che non partecipino alle sedute del Consiglio regionale sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno.

Art. 31.

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Hanno diritto altresì di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.

2. I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli Uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli affari regionali.

3. I Consiglieri regionali possono richiedere ed ottenere la visione, degli atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

Art. 32.

1. La legge regionale stabilisce l'entità ed i titoli delle indennità ai Consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

Art. 33.

1. La decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale a norma del Regolamento interno ed ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.

Art. 34.

1. Le dimissioni da Consigliere regionale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 35.

1. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo sostituisce con chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione.

2. Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 28.

Sezione II

Il Consiglio regionale

Art. 36.

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti su convocazione del Consigliere anziano e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Ove non vi provveda il Consigliere anziano, la convocazione è fatta da almeno un quinto dei Consiglieri eletti per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.

3. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti, mentre i due Consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 37.

1. Nella prima seduta il Consiglio regionale procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

2. Alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto.

3. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Dopo tale votazione è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche.

4. Per la elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari, ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica 30 mesi e sono rieleggibili.

Art. 38.

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni consiliari, secondo le norme del Regolamento interno.

3. L'Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale ed esercita ogni altro compito attribuito dalla legge e dal Regolamento interno.

4. L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio ed esercita le funzioni inerenti l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio stesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.

Art. 39.

1. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

Art. 40.

1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi.
2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, personale e servizi, ed assegna ad essi contributi a carico del bilancio del Consiglio, secondo modalità e criteri stabiliti con legge.

Art. 41.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 42.

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.
2. Le votazioni sono effettuate con voto palese, eccettuati i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Art. 43.

1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e programmatico della Regione e ne verifica l'attuazione; esercita le potestà legislative attribuite o demandate alla Regione e quelle regolamentari; controlla l'attività amministrativa della Regione; delibera altresì gli atti amministrativi di indirizzo e di programmazione ed ogni altro atto attribuito con legge regionale; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi statali nonché a quelle previste da normative comunitarie.

Art. 44.

1. Il Consiglio regionale ha l'autonomia funzionale e contabile interna necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, che esercita nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e sulla base del Regolamento interno.

Art. 45.

1. Il Consiglio regionale designa, con votazione segreta, i delegati della Regione dell'Umbria previsti dall'articolo 83 della Costituzione. Ciascun Consigliere esprime un solo nominativo. Sono proclamati eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

Art. 46.

1. Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Art. 47.

1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti. Il numero e l'organizzazione delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento interno.

2. Le Commissioni esaminano i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale.

3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni esercitano le funzioni di controllo sull'operato dell'amministrazione regionale. In particolare riferiscono al Consiglio sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sul funzionamento dell'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio, del patrimonio e del personale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti ed aziende istituiti dalla Regione.

4. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei responsabili degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende istituite dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti e di effettuare verifiche sull'attività degli enti strumentali.

5. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

6. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici regionali competenti, secondo modalità generali stabilite di intesa con la Giunta regionale.

7. Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

8. Per l'adempimento delle proprie funzioni legislative, amministrative e di controllo, le Commissioni promuovono audizioni dei soggetti sociali ed istituzionali.

Art. 48.

1. Il Consiglio regionale può istituire Commissioni speciali per indagini e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.

Art. 49.

1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.

2. È istituita in ogni caso una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza.

3. È fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici della Regione, nonché di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto di ufficio.

4. Le Commissioni di inchiesta sono formate da Consiglieri regionali.

Capo II

LA GIUNTA ED IL SUO PRESIDENTE

Art. 50.

1. La Giunta è composta dal Presidente e da otto membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.

Art. 51.

1. Il Consiglio regionale elegge il Presidente della Giunta nella prima seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 37, con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. Se la seduta non può essere tenuta o la votazione non risulta valida, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

3. L'elezione avviene a voto palese per appello nominale, a seguito della discussione di documenti politico-programmatici presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione ed illustrati dai candidati alla Presidenza, nominativamente indicati in ciascun documento.

4. È proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

5. Nel caso di mancata elezione si procede ad altra votazione a distanza di otto giorni con lo stesso sistema di cui al comma precedente e così successivamente.

Art. 52.

1. Subito dopo l'elezione del Presidente il Consiglio regionale elegge la Giunta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. L'elezione della Giunta avviene su lista presentata dal Presidente eletto, contenente i nomi di otto Consiglieri, proposti per la carica di assessore, con l'indicazione di chi di essi assumerà la carica di Vice Presidente.

3. All'elezione si procede con unica votazione, a voto palese per appello nominale.

4. Qualora la lista non sia approvata, l'elezione del Presidente si intende revocata.

Art. 53.

1. La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

2. La Giunta ed il suo Presidente, dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione di una mozione di sfiducia, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'articolo 55, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 54.

1. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e può contenere l'indicazione di nuovi indirizzi politico-programmatici. La mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione, deve essere posta in discussione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione.

Art. 55.

1. In caso di dimissioni del Presidente della Giunta, la permanenza in carica della Giunta è subordinata alla elezione, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni, a nuovo Presidente di un candidato che dichiari preventivamente di confermare gli indirizzi politico-programmatici e la composizione della Giunta in carica. La stessa norma si applica nel caso di decadenza o di morte del Presidente.

2. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. Il Consiglio non può deliberare alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

3. Le dimissioni del Presidente e della Giunta, salvo la mancata approvazione del bilancio, non sono obbligatorie per voti contrari del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può tuttavia, su delibera della Giunta, subordinare la sua permanenza in carica e quella della Giunta all'accoglimento di sue proposte, ove dichiarare che esse sono essenziali all'attuazione del programma.

Art. 56.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, cui sia stato rivolto l'invito previsto dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, dispone la convocazione del Consiglio in via straordinaria entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e il quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso.

2. Ove non vi provveda il Presidente, la convocazione è disposta da almeno un quinto dei Consiglieri eletti.

Art. 57.

1. Nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta o assumendole egli stesso.

2. Se la Giunta si riduce a meno della metà dei propri membri, il Consiglio la rinnova per intero con le modalità di cui all'articolo 52.

Art. 58.

1. Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica;
- d) convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- e) sovrintende agli uffici e servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta;
- f) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) presenta al Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonchè annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione regionale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione;
- h) attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta;
- i) indice i *referendum* regionali;
- l) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Repubblica.

2. Il Presidente della Giunta è responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.

Art. 59.

1. La Giunta regionale è responsabile dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione e ne risponde al Consiglio.

2. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative che non rientrino espressamente nella competenza degli altri organi della Regione. In particolare spetta alla Giunta regionale:

- a) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- b) predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) proporre al Consiglio regionale gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;
- d) sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;
- e) amministrare nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale il demanio ed il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti;
- f) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni.

3. La Giunta regionale esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 60.

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti.

2. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 61.

1. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni.

2. La legge regionale determina le attribuzioni dei componenti la Giunta, definendo anche opportune forme di coordinamento.

Art. 62.

1. Gli uffici di Presidente e di componente della Giunta sono incompatibili con quello di amministratore di ente pubblico comunque dipendente o controllato dalla Regione.

2. Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Consigliere provinciale e di Consigliere comunale nei Comuni con oltre 20.000 abitanti.

TITOLO IV

PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 63.

1. L'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 43, appartiene alla Giunta ed a ciascun membro del Consiglio. Appartiene altresì, secondo le modalità stabilite con legge regionale, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali dei comuni che singolarmente o unitamente ad altri raggiungano una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti o ad almeno cinque comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica.

2. I Consigli comunali o provinciali debbono deliberare la proposta a maggioranza di due terzi dei componenti.

3. I cittadini della Regione e le loro associazioni ed organizzazioni esercitano l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, di cui all'articolo 43, mediante la proposta, da parte di almeno 3.000 elettori, di un progetto redatto secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 64.

1. Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla loro presentazione, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

2. Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.

Art. 65.

1. Ogni disegno di legge è presentato secondo le norme del Regolamento interno all'Ufficio di Presidenza che lo trasmette per l'esame alle Commissioni competenti, costituite nelle forme e nei modi di cui al Regolamento medesimo. Il disegno di legge è approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Si può dar luogo ad un'unica votazione sul complesso della legge, nel testo approvato dalla Commissione competente, ove ciò sia richiesto dal relatore e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.

2. Il Regolamento interno stabilisce i procedimenti abbreviati per disegni di legge per i quali sia dichiarata l'urgenza.

Art. 66.

1. Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla approvazione, invia la legge regionale al Commissario del Governo che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

2. Il visto si ha per apposto se, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della legge regionale al Commissario, il Governo della Repubblica non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

3. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.

Art. 67.

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo è preceduto e seguito dalle formule di rito.

Art. 68.

1. Nel caso in cui una legge regionale venga, anche parzialmente, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a *referendum*, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del *referendum*.

Art. 69.

1. La legge regionale subito dopo la promulgazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una data successiva.

2. La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta.

Art. 70.

1. Le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono approvate con legge regionale.

2. I regolamenti regionali, di cui al comma secondo dell'articolo 121 della Costituzione, sono deliberati dal Consiglio regionale e sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Salvo quanto disposto dal presente articolo, il procedimento di formazione dei regolamenti è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

TITOLO V

IL REFERENDUM

Art. 71.

1. La Regione riconosce nel *referendum* il carattere di fondamentale istituto di democrazia e ne favorisce lo svolgimento.

2. Possono essere indetti nel territorio della Regione secondo le modalità e forme stabilite dalla legge, *referendum* abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 43; possono essere altresì indetti *referendum* consultivi al fine di conoscere gli orientamenti della comunità regionale o di comunità locali su specifici temi che comunque interessino l'iniziativa politica e amministrativa della Regione.

Art. 72.

1. Il Presidente della Giunta regionale indice *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto amministrativo di cui all'articolo 43, quando lo richiedano non meno di 10.000 elettori aventi il diritto di elettorato attivo per il Consiglio regionale umbro, o quando lo richiedano un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, che deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.

2. Non può, mediante *referendum*, essere decisa l'abrogazione di leggi regionali tributarie e di bilancio.

3. Non può, mediante *referendum*, essere decisa l'abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

4. È in ogni caso escluso il *referendum* abrogativo su provvedimenti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative e regolamentari.

5. Il *referendum* non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei due mesi successivi l'elezione del Consiglio regionale stesso.

6. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale.

7. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. L'approvazione della proposta produce il venir meno della norma o dell'atto oggetto di *referendum*, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato del *referendum* nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a *referendum* prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del *referendum* precedente.

10. Le consultazioni elettorali per i *referendum* abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.

11. La legge regionale determina le ulteriori modalità di attuazione del *referendum*, disciplinando anche, in forme che garantiscano l'imparzialità, il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di *referendum*.

Art. 73.

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche in relazione a processi di unione e di fusione, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, previa consultazione mediante *referendum*, delle popolazioni interessate.

2. Le modalità di attuazione del *referendum* sono stabilite con legge regionale.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Capo I

DELEGHE E CONTROLLI

Art. 74.

1. La delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché l'eventuale revoca, sono disposte con legge regionale e sono dirette, di norma, a tutti gli enti di eguale livello istituzionale.

2. Per la revoca non riguardante la generalità degli enti delegati è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, previa audizione degli enti interessati.

3. La delega è, di norma, a tempo indeterminato in relazione alla natura delle funzioni delegate.

4. La delega di funzioni può anche essere conferita in relazione a progetti definiti e per tempi determinati.

5. Le leggi regionali di delega di funzioni amministrative agli enti locali ne determinano il contenuto e i conseguenti rapporti finanziari, ne fissano la durata eventuale e regolano l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza della Regione, nonché i casi di esercizio del potere sostitutivo e le ipotesi di revoca.

6. La Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali anche sulla base di apposite convenzioni, osservando, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi.

Art. 75.

1. Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, a norma dell'articolo 130 della Costituzione.

2. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

3. La legge regionale può disporre che il controllo avvenga in forma ulteriormente decentrata.

Art. 76.

1. Con legge regionale è istituito l'Ufficio del difensore civico con il compito di contribuire ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa della Regione a tutela degli interessi dei cittadini. Il difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo svolgimento della propria attività.

2. La legge regionale determina i limiti e le modalità di svolgimento dei compiti del difensore civico e le modalità della sua nomina.

Capo II

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 77.

1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

2. La Regione istituisce con legge i tributi propri. Regola le relative procedure amministrative di ricorso e le sanzioni nei limiti delle leggi della Repubblica.

Art. 78.

1. La Regione disciplina con legge il proprio servizio di tesoreria e di esattoria.

Art. 79.

1. L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre.

2. Il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 15 settembre e deve essere approvato dal Consiglio con legge regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Al bilancio preventivo della Regione devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti istituiti dalla Regione.

3. Il Consiglio regionale può deliberare con legge l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai tre mesi.

4. Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale non oltre il 30 aprile. Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti ed approvato dal Consiglio.

Art. 80.

1. Per il controllo della gestione finanziaria della Regione, il Consiglio regionale elegge nel proprio seno ed al di fuori dei membri della Giunta regionale, tre revisori dei conti.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun Consigliere vota per un solo nome.

3. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

4. I revisori dei conti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere rieletti sino al termine della legislatura.

Art. 81.

1. Le deliberazioni per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dell'esercizio provvisorio, dello storno dei fondi e dei mutui, sono adottate con legge regionale.

Capo III

PERSONALE

Art. 82.

1. Gli uffici della Regione sono istituiti in base alla legge regionale.

2. Agli impieghi regionali si accede per pubblico concorso salvo i casi previsti dalla legge.

3. È ammesso per questioni specifiche e per periodi determinati il conferimento di incarichi a persone di comprovata capacità e professionalità.

Art. 83.

1. La legge regionale determina l'organico del personale regionale, anche in rapporto alle forme di autonomia organizzatoria del Consiglio regionale, regola lo stato giuridico, il trattamento economico e le responsabilità dei dipendenti, nonché i loro doveri nei confronti dell'Amministrazione e dei cittadini; stabilisce i criteri per la determinazione dei livelli funzionali e dei profili professionali; garantisce strumenti e modalità per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della Regione e degli enti dipendenti.

2. Con legge regionale possono essere previsti rapporti di lavoro a tempo parziale.

3. L'organizzazione, l'orario di lavoro ed i criteri di mobilità sono determinati in base ad accordi con le organizzazioni sindacali.

Art. 84.

1. La Regione disciplina con legge diritti, doveri, responsabilità e compiti dei dirigenti regionali.

2. La legge regionale stabilisce le azioni e i momenti del procedimento amministrativo di peculiare responsabilità dei dirigenti, nonché gli atti di natura tecnica o vincolata che possono essere da questi sottoscritti non essendo riservati agli organi della Regione.

3. È compito del dirigente valutare la legittimità e la congruità degli atti di sua competenza.

4. La legge regionale può prevedere l'affidamento temporaneo di funzioni di coordinamento e di direzione di progetti di particolare complessità tecnica o di servizi e strutture pubbliche, mediante contratto di diritto privato, a persone estranee all'amministrazione regionale dotate di specifica professionalità ed esperienza.

Art. 85.

1. Il procedimento amministrativo è disciplinato con legge regionale, che prevede l'individuazione del responsabile del procedimento, il diritto al contraddittorio di soggetti interessati, le modalità di consultazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti, favorendo la più ampia informazione.

2. Le leggi regionali favoriscono la semplificazione, lo snellimento e la concentrazione dei procedimenti amministrativi.

TITOLO VII

REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

Art. 86.

1. Le leggi di revisione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. Le leggi di revisione sono inviate alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione e sono promulgate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione.

3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, svolgerò alcune brevi considerazioni per motivare il voto favorevole del nostro Gruppo al nuovo Statuto della regione Umbria.

Naturalmente faccio mie le valutazioni e i giudizi favorevoli che sono stati espressi durante la discussione generale dallo stesso relatore e, adesso, dall'onorevole Sottosegretario.

Credo che vada, da una parte, sottolineata la procedura altamente democratica attraverso la quale la regione dell'Umbria ha sottoposto a partecipazione la propria Carta fondamentale; sono stati mesi di intenso lavoro durante i quali sono stati coinvolti e ascoltati diversi soggetti istituzionali, territoriali, tutte le associazioni di categoria e le assemblee dei cittadini: un fatto corale attraverso il quale il Consiglio regionale, alla fine del 1989, ha voluto approvare un testo che è stato segnato, appunto, da questa cifra importante, democratica.

Vorrei inoltre anch'io affermare che il nuovo Statuto della regione dell'Umbria viene dopo un'esperienza ventennale del precedente Statuto. Vorrei anche ricordare ai colleghi che lo Statuto per una regione come l'Umbria è un fatto veramente determinante; se si considera che questa piccola regione del centro d'Italia si costituì 130 anni fa attraverso un decreto regio che determinò una partecipazione polemica di diverse comunità locali coinvolte senza essere state sentite: la mia città, Città di Castello, che pretendeva di essere aggregata alla Toscana; Gubbio che intendeva mantenersi con le Marche; Orvieto che riteneva più giusta collocazione, per la sua storia, per il suo radicamento storico, stare con il Lazio e con Roma. Ebbene, molti storici riconoscono che è proprio grazie a questa cerniera che ha realizzato l'istituto regionale se è possibile parlare di unità civile, di unità culturale oltre che politica in questa regione dopo vent'anni di esperienza politico-amministrativa davvero intensa.

Voglio ricordare, Presidente e colleghi, una bella iniziativa dell'editore Einaudi legata proprio alle regioni italiane; all'Umbria è stato dedicato l'ultimo volume del 1990, e i ricercatori che hanno prodotto questa importante opera hanno riconosciuto, da una parte, questo lavoro di integrazione e di unificazione civile che è stato possibile grazie all'istituto regionale e, nello stesso tempo, il fatto che l'Umbria doveva essere riconosciuta e identificata anche per le differenze, per l'articolazione culturale che la riguardano.

Ebbene siamo dell'avviso che questo nuovo Statuto, per come è stato concepito e per come si articola, possa veramente riconoscere la ricchezza delle differenze che compongono questa unità speciale dell'Umbria come territorio e come istituzione.

I colleghi che sono intervenuti nel dibattito hanno anche ricordato l'aggiunta di nuovi principi e di nuovi valori che sono stati inseriti come grandi obiettivi da conseguire attraverso la trama di iniziative, di attività legislative, gestionali proposte dallo Statuto. Questi valori sono quelli di una ecologia e di una concezione ambientalistica legata ai problemi dello sviluppo; la questione delle pari opportunità; la identificazione che l'Umbria ha consegnato ad un'attenzione nazionale ed internazionale come luogo dove si esercita e si promuove la cultura della pace; l'Umbria come bene culturale complessivamente inteso; poi, attraverso gli strumenti di partecipazione, la valorizzazione dei diritti individuali dei cittadini.

Possiamo davvero concludere che questo Statuto può dare un grande contributo alla riforma istituzionale, di cui stiamo discutendo in maniera così appassionata durante queste ultime settimane e mesi, e può rappresentare un valido contributo perchè quest'unità delle differenze dell'Umbria possa evolversi ed integrarsi ulteriormente all'interno non soltanto del paese ma dell'intera Europa.

Signor Presidente, queste sono le motivazioni che ci spingono a dare un voto favorevole allo Statuto dell'Umbria. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ritiene che questo Statuto regionale rappresenti un grande contributo di precisazione e di modernizzazione rispetto al precedente Statuto regionale. Riteniamo di dover svolgere solo alcuni rilievi per quanto riguarda l'articolo 15, terzo comma, per il quale il Governo è dovuto intervenire accogliendo lo spirito dell'ordine del giorno riguardo i rapporti internazionali che si possono instaurare tra la regione e la Comunità europea.

Dobbiamo rilevare che è scarsa la partecipazione dei cittadini alla vita della regione. Effettivamente sono stati presi in considerazione e inclusi nello Statuto due tipi di *referendum*: il *referendum* abrogativo e quello consultivo. Per quanto riguarda quest'ultimo, all'articolo 71 si chiarisce a cosa debba servire, cioè a conoscere gli orientamenti della comunità regionale o di comunità locali su specifici argomenti che

comunque interessino l'iniziativa politica e amministrativa della regione; ma non si precisa quale valore debba essere dato a questo *referendum* consultivo, cioè cosa dovrà valere per la giunta e per il consiglio regionale: rimarrà solo una vuota astrazione o sarà in qualche misura recepito, e con quale valore?

Riteniamo che la partecipazione dei cittadini sia scarsa in quanto in questa occasione si poteva dare avvio a una riforma istituzionale con un *referendum* propositivo, anche se per materie limitate. Tutto questo però non è stato fatto.

Troppo scarsi sono i controlli sugli atti degli enti; i poteri del difensore civico non sono ben precisati; la tutela dell'ambiente non è tenuta in considerazione, come sarebbe invece necessario; i poteri delegati sono ancora troppo limitati.

Con questi brevi rilievi, pur tenendo conto che vi è stato un ammodernamento per quanto riguarda la politica regionale, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale dichiara un voto di astensione. (*Applausi dalla destra*).

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, con l'annesso allegato.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990» (2491)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore, nè il rappresentante del Governo chiedono di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera

concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, fatta a Roma il 5 febbraio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989» (2492)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore, nè il rappresentante del Governo chiedono di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989» (2503)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Margheri. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, prendo brevissimamente la parola sulla ratifica in esame per annunciare il nostro voto favorevole su questo trattato che decide la sostituzione e l'attuazione dell'accordo del 1982 sulla juta nell'ambito dell'accordo generale promosso dalle Nazioni Unite per 18 prodotti di base. Riteniamo infatti che l'approvazione di questo accordo UNCTAD da parte delle Nazioni Unite abbia prodotto una serie di vantaggi che ora debbono essere difesi e sviluppati.

Tuttavia, pur annunciando il nostro voto favorevole, cogliamo l'occasione per sollevare due questioni generali di cui questo accordo internazionale rappresenta una esemplificazione. Ci troviamo di fronte ad un accordo internazionale che cerca di stabilizzare i prezzi di mercato e di favorire accordi bilaterali fra paesi produttori e paesi consumatori di juta, per l'avvio della industrializzazione di prima trasformazione nei paesi più poveri, e fra i produttori di juta vi sono alcuni dei paesi più poveri del mondo, come il Bangladesh. L'organizzazione, nata da questo accordo del 1981, ha sede a Dacca, nel Bangladesh appunto.

Non si può non considerare come positivo un quadro generale entro cui gli accordi bilaterali da un lato regolarizzano e stabilizzano i prezzi in maniera da non sacrificare il paese più debole e dall'altro avviino anche, con la formula «altre misure», processi di industrializzazione nel paese produttore.

Il fatto però che si debba affidare ad un accordo bilaterale del genere un processo così importante ci porta a due riflessioni, la prima delle quali sulla questione del mercato delle materie prime. Mentre si stipulano accordi bilaterali, certamente positivi, come questo per la juta o altri sulle 18 materie prime indicate dalla antica risoluzione dell'ONU da cui nacque l'UNCTAD, abbiamo una frattura tra paesi poveri e paesi ricchi, tra paesi produttori e paesi consumatori di materie prime proprio sulla questione del prezzo di tali materie. Nell'ambito del GATT la trattativa è fallita e nell'«Uruguay round», il passaggio obbligato del GATT, di questo rapporto internazionale, di questa importantissima sede di confronto internazionale su tutte le questioni del mercato aperto, del mercato mondiale, si sono incontrate difficoltà proprio su tale scoglio: il rapporto sulle materie prime. La domanda che io rivolgo al Governo e ai colleghi degli altri Gruppi è questa: come mai abbiamo così buone intenzioni ed anche risultati tanto positivi negli accordi bilaterali, mentre nel quadro generale prevalgono invece da parte dei

paesi industrializzati atteggiamenti di un alto grado di insensibilità di fronte alla questione delle materie prime prodotte dai paesi poveri del Terzo mondo tanto da arrivare a rotture politiche pericolose? Vi sono tanti canali di iniziativa nella politica commerciale internazionale, ma a volte risultano tra loro paralleli e qualche volta in conflitto. Spesso si agisce in un modo rispetto ad un dato accordo e in un altro modo, contraddittorio col primo, rispetto alla stessa materia e problematica in altri ambiti internazionali. Perchè c'è questa frantumazione nelle relazioni internazionali su questioni così delicate? È una questione che nell'universo ONU è stata posta dai paesi del Terzo mondo e che noi riproponiamo qui nel Parlamento italiano. C'è una moltiplicazione di canali di relazioni internazionali che rischia di creare situazioni incresciose, tanto più adesso. Mentre prima questa moltiplicazione di canali avveniva in un sistema dato, abbastanza stabile, il sistema cioè caratterizzato dal mondo bipolare anteriore al 1989, e si riusciva ad avere punti di riferimento stabili, adesso, nel ribollire della situazione, la molteplicità di canali di relazioni internazionali sul terreno economico può creare scompensi, contraddizioni ed ingiustizie che noi dobbiamo sanare. La nostra iniziativa deve volgersi nell'ambito dell'universo ONU al coordinamento fra i diversi fronti, al coordinamento fra le diverse iniziative, fra i diversi ambiti internazionali in cui si trattano le questioni economiche.

Un problema analogo si pone per l'altro aspetto dell'accordo sulla juta. La juta viene vantata come un prodotto che riesce a fare concorrenza alle materie sintetiche sul terreno della conservazione, difesa e risanamento ambientale. Benissimo! Questa è una cosa molto importante: siamo convinti che si debba andare verso una riorganizzazione dei rapporti economici e commerciali in modo da salvaguardare e riqualificare l'ambiente e la juta può offrircene l'occasione. Ma proprio nelle conferenze dedicate all'ambiente, in ambito ONU o di altri organismi internazionali, cito il consiglio d'Europa e la Conferenza di Ottawa, è stato lamentato proprio che sulle questioni ambientali, di cui il trattato sulla juta costituisce un esempio, abbiamo una molteplicità dei centri di intervento al di fuori di ogni coordinamento. Alla conferenza di Ottawa organizzata dal Consiglio d'Europa, si richiedeva allora che fosse trovata questa sede di coordinamento nell'universo ONU e che il coordinamento ci fosse poichè anche l'universo ONU è frastagliato in diversi canali qualche volta contraddittori e contrapposti.

Anche su questo noi crediamo vi debba essere un'iniziativa più organica del Governo italiano.

Abbiamo voluto sottolineare questa problematica non perchè crediamo che condizioni l'accordo sulla juta, che noi approviamo, ma perchè non c'è stata finora altra sede per discutere del modo in cui noi affrontiamo le relazioni commerciali ed economiche con i paesi del Terzo mondo. Abbiamo pertanto approfittato di questa discussione per sollevare il problema di fronte al Governo, ai colleghi degli altri Gruppi e a noi stessi, per poterci riflettere sopra e sviluppare le opportune iniziative. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

ROSATI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, poichè svolgo le funzioni di supplente del relatore, senatore Graziani, vorrei esprimere ringraziamento per l'intervento del senatore Margheri che mi pare abbia, oltre che sostenuto l'opportunità della ratifica, ampliato il ragionamento su una materia che credo non debba sfuggire all'attenzione del Senato nello sviluppo delle questioni che attengono al commercio internazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il senatore Margheri che ha tratto motivo dalla ratifica di questo accordo sulla juta per fare due riflessioni di carattere generale, la prima relativa al mercato delle materie prime, con riferimento specifico agli accordi sulle tariffe commerciali del GATT, la seconda relativa all'ambiente. Si tratta certamente di due argomenti non ignoti al Governo italiano, nè agli altri Governi. Dobbiamo però cercare ora brevemente di mettere a fuoco le questioni alle quali siamo di fronte.

L'accordo sulla juta prevede - come il senatore Margheri ha rilevato - l'intesa tra i paesi esportatori e importatori, che non sono la generalità dell'universo mondo. Quindi, vi è una specifica indicazione con particolare riguardo ai produttori, che appartengono ad una delle aree a più basso reddito del mondo. Basta pensare che il massimo produttore è il Bangladesh, del quale tutti conosciamo la condizione attuale. Più ricco invece - si capisce - è l'elenco dei paesi importatori, ma anche in questo caso abbiamo dati non altamente significativi. Si pensi che il 24 per cento dell'importazione avviene nei paesi della Comunità economica europea, mentre poi vi è una notevole frantumazione nelle importazioni. Le due considerazioni, dei paesi produttori del Terzo mondo con basso reddito e della frantumazione degli importatori, hanno reso necessario stabilire questo accordo.

Il problema del GATT è sicuramente più complicato. Vi intervengono paesi di punta dello sviluppo industriale ed ha una generalizzazione di settore pressochè universale (anche se non proprio totale). Pertanto, l'approccio a questo tipo di problemi giustamente richiamato, ha evidentemente bisogno di strumentazioni differenziate perchè non esiste probabilmente uno strumento unico. Occorre tener conto delle caratteristiche dello sviluppo, delle compensazioni, delle grandi aree di intesa regionale, e il senatore Margheri queste cose le conosce benissimo.

MARGHERI. Il problema è di non entrare in contraddizione.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io non so se vi sia una contraddizione. Diciamo che, per quanto riguarda la juta, vi è stata una finalizzazione. L'altro problema non è ancora soggetto ad un tipo di disciplina caratterizzata anche dall'intervento delle Nazioni Unite. Mi sembra difficile immaginare di affidare alle Nazioni Unite la regolamentazione dei problemi aperti in materia di GATT. Considero

comunque meritevole di attenzione – ripeto – il richiamo che è stato fatto. Volevo solo specificare perchè, a mio giudizio, vi è ancora una diversità di strumenti e di obiettivi di cui occorre tener conto.

Per quanto riguarda invece il problema dell'ambiente, è vero che una delle ragioni per le quali si è fatto riferimento, per questo accordo sulla juta, ai paesi industrializzati, è la biodegradabilità del prodotto e quindi il contributo alla protezione ambientale. Debbo dire che anche in questa materia esistono non proprio degli accordi, o almeno non sempre, ma comunque intese varie e interventi delle Nazioni Unite (l'Italia partecipa a molte di queste iniziative) che sono finalizzati o alla protezione delle acque o a particolari interventi. Non c'è ancora una legislazione universale e credo che proprio venerdì ci sarà, a Firenze, un convegno promosso dalla Corte di cassazione, tramite un centro studi, sulla ricerca di un diritto internazionale dell'ambiente. Il Ministero degli affari esteri parteciperà a questo convegno.

Quindi, in sede di dottrina, c'è già una stimolazione in questo senso. Poi, bisogna creare i fori internazionali nei quali queste cose vanno curate. Noi partecipiamo a molte iniziative anche in materia di protezione delle acque e dei mari; ci sarà la Conferenza delle Nazioni Unite sulle acque e sugli oceani nel 1992. Non esiste una soluzione organica e sistematica però si va avanti affrontando settori quanto più larghi possibili della protezione ambientale per ottenere i risultati ai quali anche il senatore Margheri faceva riferimento. In questo senso raccomando al Senato l'approvazione del provvedimento, ringraziando del voto favorevole annunciato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.444.000 a decorrere dal 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti» (2557)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo

Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo chiedono di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990» (2581)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo chiedono di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica del Venezuela e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990» (2582)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo chiedono di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989» (2627)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, già nella discussione che si è svolta nella Commissione affari esteri il nostro Gruppo ha avuto modo di sottolineare l'importanza – che consideriamo rilevante – di questa convenzione. Si tratta, infatti, come correttamente è detto nella relazione di presentazione del disegno di legge di ratifica, di uno strumento giuridico che non è solo finalizzato a facilitare le trasmissioni transfrontaliere e la ritrasmissione di servizi di programmi televisivi tra le parti, ma anche a consolidare e rendere possibile lo sviluppo di quello che viene giustamente definito un vero e proprio settore audiovisivo europeo. Questo mi sembra il dato rilevante e da tale punto di vista è senza dubbio significativo che la Convenzione sia centrata soprattutto sulla regolamentazione degli aspetti culturali del fenomeno televisivo. Questa Convenzione, in quanto finalizzata a sviluppare un settore audiovisivo europeo, diventa uno strumento per rafforzare lo stesso concetto e la stessa pratica di una identità culturale europea, iscrivendosi così in un tema di grande attualità politica e culturale.

Questa è la ragione per cui la Convenzione ha un grande spessore e un grande valore pratico, e ha già trovato così ampi consensi. Ha significato il fatto che alla Convenzione abbiano già aderito tredici paesi, fra cui la Polonia, e che da parte del Governo ci venga annunciato che si delinea la possibilità di ulteriori adesioni da parte di paesi dell'area dell'Est europeo. Quindi la citata identità culturale europea si configura in modo più ampio rispetto a quello tradizionale che è proprio delle attuali strutture comunitarie.

Questa è la ragione del nostro convinto consenso.

Un'ultima notazione vorrei fare riguardo ad alcune parti specifiche del provvedimento che mi sembrano di grande interesse dal punto di vista della precisazione di una linea non solo di deontologia televisiva, ma di scelta culturale della televisione. Mi riferisco in particolare alla proporzione del palinsesto da riservare alle produzioni europee, ai rapporti con la produzione cinematografica e soprattutto all'accurata e puntualissima regolamentazione degli spazi pubblicitari. Indiscutibilmente questa Convenzione, di cui ci auguriamo che per decisione di questo e dell'altro ramo del Parlamento si addivenga a rendere sollecitamente definitive le norme, non è solo una sorta di manifesto dello spazio culturale europeo, bensì pure uno strumento cogente per quanto riguarda la politica televisiva italiana. Anche da questo punto di vista, cioè come norma di indirizzo per una politica televisiva italiana nel quadro della politica televisiva europea, riteniamo che il documento al nostro esame sia di grande importanza. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

GEROSA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, intervengo per una breve replica in sostituzione del collega Achilli. Ho apprezzato moltissimo il penetrante intervento della senatrice Tedesco Tatò, che mi pare abbia captato con estrema esattezza quello che deve essere il significato di una televisione europea, proprio nel momento in cui abbiamo seri dubbi e perplessità circa quello che a volte vediamo sulle nostre televisioni nazionali. Il fatto che si sottolinei il valore di un palinsesto europeo con delle iniziative culturali specifiche mi sembra molto importante; direi che è il miglior augurio che si possa fare a questa televisione perchè sia addirittura di esempio e di modello.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi Tedesco Tatò e Gerosa e confermo l'impegno del Governo nell'attuazione di questo programma di radiotelevisione europea.

SANESI. Mi auguro che questa televisione non venga lottizzata!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2641) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo domandano di parlare, passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (2642) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare alla discussione generale e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo domandano di parlare, passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

L'esame delle ratifiche di accordi internazionali è così esaurito.

**Ripresa e rinvio della discussione dei disegni di legge
nn. 2048, 914, 1614 e 2003**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge nn. 2048, 914, 1614 e 2003 riguardanti il credito agrario, che avevamo precedentemente sospeso.

MORA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORA, *relatore*. Onorevole Presidente, anche a nome di alcuni membri della Commissione agricoltura chiedo alla cortesia sua e dell'Aula che la discussione sull'articolato inizi domani, dopo l'esame dei punti dell'ordine del giorno già stabilito.

CASCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, il nostro Gruppo è favorevole alla richiesta di rinvio a domani, perchè per la verità si è determinata una situazione un po' imbarazzante. Fino ad un'ora fa tutti sapevamo con precisione, dopo aver lavorato a lungo in Commissione su questo disegno di legge, quali erano i problemi su cui vi era l'accordo e quali quelli su cui l'accordo non vi era.

Ora il relatore ha presentato numerosi emendamenti, alcuni dei quali anche complessi ed è necessario avere il tempo e la possibilità per valutarli in modo sereno e serio. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio a domani del seguito della discussione testè avanzata dal relatore senatore Mora.

È approvata.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario*, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 8 maggio 1991**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 8 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze (2781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2747)

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Revisione della legislazione sul credito agrario (2048)

– DIANA ed altri. – Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914)

– CASCIA ed altri. – Riforma del credito agrario (1614)

– DIANA e EMO CAPODILISTA. – Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003)

III. Votazione sulle dimissioni del senatore Corleone (*Voto con la presenza del numero legale*)

La seduta è tolta (*ore 19*).

Allegato alla seduta n. 518**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 3 maggio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5412. - «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 3 maggio 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GIUSTINELLI, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO, GAROFALO e FRANCHI. - «Integrazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni» (2786).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIOCCHI e CANDIOTO. - «Norme sull'elezione popolare del Presidente della Repubblica e sul riassetto delle strutture del potere esecutivo» (2788);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIOCCHI e CANDIOTO. - «Nuove norme sulla composizione del Senato della Repubblica e sulle funzioni delle due Camere» (2789);

FIOCCHI e CANDIOTO. - «Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (2790);

FIOCCHI e CANDIOTO. - «Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali» (2791);

VALCAVI e FERRARA Pietro. - «Abrogazione dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, in tema di incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nel settore bancario» (2792).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

Deputato VAIRO. - «Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario» (2782) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

VALCAVI e GUIZZI. - «Integrazioni all'articolo 2056 del codice civile in materia di danno da inadempienza o da illecito» (2751), previo parere della 1ª Commissione;

VALCAVI e CASOLI. - «Modifica dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile in materia di risarcimento» (2774), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990» (2746), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CEEA e la CEEA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989» (2757) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

VECCHI ed altri. - «Modifica alla struttura e alle funzioni della società finanziaria pubblica «Gestioni e partecipazioni industriali (GEPI S.p.A.)» (2716), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

GUIZZI ed altri. «Norme sulle malattie professionali nei trasporti marittimi» (2775), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª e della 12ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 2 maggio 1991, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: ALIVERTI ed altri. - «Interventi di completamento delle opere di stabilizzazione del Duomo di Como» (2626).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 11 aprile 1991, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 27 marzo e del 5 aprile 1991.

I suddetti verbali sono stati trasmessi alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, sono stati portati a conoscenza del Governo. Degli stessi è stata assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, con lettera in data 18 aprile 1991, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1990 (*Doc. XI*, n. 4).

Detto documento è stato inviato alla 5ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», la prima relazione - predisposta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria - sull'attività svolta dal Garante stesso e sullo stato di applicazione della citata legge al 31 marzo 1991 (*Doc. CV*, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 8ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di aprile sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 22 aprile 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sentenza n. 172 dell'8 aprile 1991 (*Doc. VII*, n. 285);

del quinto comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità), così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi dell'articolo 19. Sentenza n. 173 dell'8 aprile 1991 (*Doc. VII*, n. 286).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 23 aprile 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo (Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta), del codice di procedura penale. Sentenza n. 176 del 22 aprile 1991 (*Doc. VII*, n. 287).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 1ª e 2ª.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 2 maggio 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 4, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici

dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico. Sentenza n. 188 del 23 aprile 1991 (*Doc. VII, n. 288*);

dell'articolo 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nel testo sostituito con l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Sentenza n. 189 del 12 aprile 1991 (*Doc. VII, n. 289*).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 20, 23, 24, 26 e 29 aprile 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale di geofisica e dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, per gli esercizi 1988 e 1989 (*Doc. XV, n. 187*);

dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), per gli esercizi dal 16 luglio al 31 dicembre 1987, 1988 e 1989 (*Doc. XV, n. 188*);

dell'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, per gli esercizi dal 1984 al 1989 (*Doc. XV, n. 189*);

del Consorzio autonomo del porto di Genova, per gli esercizi 1988 e 1989 (*Doc. XV, n. 190*);

dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, per gli esercizi dal 1984 al 1987 (*Doc. XV, n. 191*).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che è di questi giorni la denuncia, da parte di soggetti istituzionali, politici e sindacali e degli organi di stampa della provincia di Terni, dello smantellamento e della fusione, ormai in atto, di una

pressa da 4.500 tonnellate, installata presso le Acciaierie di Terni dal 1910;

che tale decisione, della società a partecipazione statale ILVA, vanifica le intenzioni e gli sforzi, espressi in più sedi, di recuperare tale pressa per il costituendo Museo del ferro e della civiltà industriale nella città umbra;

che nelle medesime Acciaierie esiste un'altra pressa da 12.000 tonnellate, la cui sorte potrebbe, entro breve, essere ugualmente segnata;

che la legge n. 1089 del 1º giugno 1939, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, all'articolo 1, recita testualmente: «Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico...»;

che la competente sovrintendenza dell'Umbria sembra abbia di recente posto un vincolo, in base alla medesima legge, su quanto resta dei capannoni di un altro impianto industriale ternano, la *ex* SIRI (Società italiana delle resine industriali), confermando in tal modo – implicitamente – l'applicabilità di tale legge a quei beni che oggi vengono comunemente ricondotti sotto l'accezione di «archeologia industriale»,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

quale sia la posizione del Governo nei confronti di tali problematiche e se, fatte le opportune valutazioni, non si riconosca la necessità di un intervento immediato e di specifiche direttive a tutti gli organi competenti, al fine di assumere le problematiche della tutela e della valorizzazione dei beni dell'archeologia industriale, quale specifica linea di politica dello Stato;

se, nel caso in questione, e più in generale nella direzione della salvaguardia di quell'eccezionale patrimonio di cultura industriale che è rappresentato dai vecchi opifici insistenti nell'area produttiva di Terni e di Narni – una delle più importanti d'Italia tra il XIX e il XX secolo – non debba essere avviato un confronto immediato con la regione dell'Umbria, gli enti locali, le partecipazioni statali e le attuali proprietà, anche private, dei beni mobili e immobili, al fine di dare attuazione al richiamato progetto di museo;

se, infine, non debbano essere impartite precise disposizioni alla società ILVA per evitare che vadano perduti anche la pressa da 12.000 tonnellate e altri beni di grande valore storico-industriale ancora esistenti presso le Acciaierie ternane.

(2-00580)

TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI, FERRAGUTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

le valutazioni del Governo sul grave fatto di sangue avvenuto il 2 maggio 1991 a Bologna in cui sono rimaste uccise due persone nonché sull'agguato ai carabinieri, con conseguente ferimento di alcuni di loro, avvenuto a Rimini nei giorni precedenti;

in particolare, se il Governo ritenga che tali ultimi fatti debbano essere ricollegati, in un'unica strategia criminale, ai precedenti eventi

delittuosi che negli ultimi mesi hanno determinato, in Emilia Romagna, in una incredibile *escalation* di violenza, il massacro di 19 persone;

lo stato delle relative indagini che non sembra siano sino ad ora approdate ad alcun risultato utile e quali iniziative si intenda assumere per garantire alle civilissime popolazioni di quelle città forze e mezzi operativi adeguati a respingere ogni tentativo di condizionare, con forme oscure di criminalità e violenza, il pacifico svolgimento della vita democratica;

infine, quale significato debba attribuirsi alla ricorrente comparsa della sigla «Falange armata» cui alcuni attribuiscono il significato di una rinascite forma di terrorismo e di oscuri collegamenti con forze deviate e parallele a servizi segreti nazionali e esteri.

(2-00581)

TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, GALEOTTI, VETERE, FRANCHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Per conoscere:

le valutazioni del Governo sui gravissimi e raccapriccianti fatti di sangue avvenuti nei giorni 4 e 5 maggio 1991 nelle zone di Taurianova e Laureana di Borrello in Calabria;

lo stato delle indagini, quali iniziative si intenda assumere e quali mezzi predisporre per porre fine alla spirale di sangue e alla situazione di dilagante e intollerabile illegalità che coinvolge la Calabria e vaste zone del paese;

infine, se il Governo non ritenga, visto il continuo aggravamento della situazione, di dover procedere urgentemente ad una verifica degli indirizzi adottati e dei mezzi operativi sino ad ora impiegati nella lotta contro la criminalità organizzata.

(2-00582)

LIBERTINI, COSSUTTA, CROSETTA, DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* – I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali sulle deformazioni della verità e sul suo oscuramento che si va realizzando nelle reti RAI, salvo qualche piccola lodevole eccezione, ai danni del Movimento di Rifondazione comunista.

Gli interpellanti precisano che il Movimento di Rifondazione comunista è contro ogni forma di lottizzazione e non vuole partecipare ad essa: ciò che chiede è il rispetto della verità.

In particolare si richiama l'attenzione del Governo sulla grave censura che si è verificata la sera di domenica 5 maggio 1991 rispetto alla grande manifestazione che per la rifondazione del Partito comunista ha avuto luogo quello stesso giorno al Palazzo dello sport di Roma, con la partecipazione di 20.000 cittadini. È assurdo che questa notizia sia stata data in modo scarno, o addirittura relegata in cronaca nera, e che il TG1 abbia addirittura oscurato le immagini della immensa platea. Ciò accade quando si dedicano titoli di testa e spazi abbondanti a iniziative di piccole formazioni, in piccole sale costellate di sedie vuote.

Gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di pronunciarsi con chiarezza sulla necessità che il servizio pubblico radiotelevisivo sia ispirato a criteri giornalistici e di verità e non divenga strumento di intese consociative di palazzo, che privano gli utenti del diritto di informazione.

(2-00583)

LIBERTINI, MERIGGI, CROCETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio sull'insediamento di numerosi cittadini albanesi, profughi, a Casale Monferrato (Alessandria).

Gli interpellanti sono consapevoli degli atti diversi di solidarietà umana verso i profughi albanesi e rilevano che Casale Monferrato, anche in questa occasione, ha saputo esprimere civile comprensione e solidarismo per gli 865 albanesi rifugiati nella zona.

Tuttavia questo problema non può essere caricato tutto sulle spalle del comune e della città di Casale Monferrato.

Adempiere ai doveri di solidarietà non vuol dire chiudere gli occhi sui problemi che si aprono, bensì affrontarli nel modo giusto.

Si chiede pertanto al Governo quali misure abbia adottato e intenda adottare per garantire l'inserimento degli albanesi, che non torneranno in patria, nel tessuto economico e sociale più ampio del paese, e per tutelare nell'immediato una civile convivenza e l'ordine pubblico, nella convinzione che i doveri di solidarietà possano essere conciliati con la tutela dei diritti dei cittadini.

(2-00584)

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e dell'industria sulla drammatica situazione che si è determinata nell'azienda Elcit di Sant'Antonino di Susa (Torino).

L'Elcit, come è noto, viene ceduta dalla GEPI ad un privato, il signor Sandretto, con un'operazione che contempla 115 licenziamenti su di un totale di 285 lavoratrici e la diluizione dell'assunzione di altre 70 nell'arco di due anni. È una soluzione disastrosa, nella quale la GEPI viene meno alle sue funzioni, e che colpisce una valle già drammaticamente segnata da una crisi occupazionale che, nell'arco di alcuni anni, l'ha privata di migliaia di posti di lavoro.

Gli interpellanti rilevano che il Governo deve uscire dalla logica assistenziale e di svendita. La questione della Val di Susa va affrontata finalmente con una forte strategia che miri a un organico processo di reindustrializzazione, unito ad un programma di risanamento e di valorizzazione ambientale. Si tratta di decidere, con un programma organico, quali risorse pubbliche impiegare e quali risorse private incentivare a tale scopo. L'apertura del traforo del Frejus ha già trasformato la valle in un canale di passaggio, con danni molteplici. Ora si pone il problema del passaggio del treno veloce; un'opera certo necessaria se si tratta di avviare quel trasporto rapido di massa che manca in Italia. Ma, mentre la ferrovia Torino-Modane, raddoppiata, è

ben al di sotto della saturazione per l'incompletezza degli interventi tecnologici, occorre valutare attentamente quale sia l'itinerario migliore per realizzare su ferrovia il trasporto rapido di massa. Non si può, cioè, condannare la valle ad essere unicamente un luogo di passaggio, privo di attività produttive e con un ambiente gravemente ferito.

Gli interpellanti chiedono pertanto di sapere se non si ritenga opportuno:

1) che l'Elcit sia ceduta solo con soluzioni che garantiscano la piena occupazione;

2) che sia garantita la piena e rapida corresponsione della cassa integrazione sino a che la crisi non sia risolta;

3) che il Governo convochi, in collaborazione con la regione Piemonte, una Conferenza sullo sviluppo e la riqualificazione della Val di Susa, con la partecipazione dei Ministeri competenti (Ambiente, Trasporti, Lavori pubblici).

(2-00585)

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le riforme istituzionali.* – Premesso:

che in data 7 giugno 1990 i sottoscritti senatori avevano presentato, senza aver mai ottenuto risposta a distanza di undici mesi, l'interrogazione con richiesta di risposta scritta 4-04911, che qui di seguito riportano nella sua integralità:

«*Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* – Premesso:

che a Bolzano esiste un monumento costruito nel 1928 dall'architetto Marcello Piacentini, su schizzo di pugno di Mussolini, che per forma, materiali e decorazioni ricorda alla popolazione sudtirolese un periodo storico in cui essa subì un violento processo di snazionalizzazione;

che il suddetto monumento è stato per decenni un punto di riferimento per gli italiani del Sudtirolo;

che in conseguenza di ciò il monumento cosiddetto "della vittoria" – nome derivatogli dalla vittoria alata che nel frontone tende nel suo arco la freccia verso il nord, ma che sta di per sé a ricordare una vittoria che per la popolazione locale è stata vissuta come una sconfitta – ha costituito per decenni il simbolo della discordia e della lacerazione fra le popolazioni residenti;

che estremisti di opposte tendenze e lingue ne hanno fatto per anni oggetto rispettivamente di manifestazioni di esecrazione e di commemorazione e solennità, non condivise da entrambi i gruppi linguistici;

che il Ministro per i beni culturali e ambientali ha stanziato 400 milioni per un'operazione di restauro dell'opera;

che negli ultimi tempi un clima nuovo, di maggiore distensione, tra le popolazioni conviventi in Sudtirolo apre alla speranza di una maggiore comprensione dei sentimenti degli appartenenti ad un gruppo linguistico da parte dell'altro, in particolare del sentimento di indignazione che la vista dei fasci e delle scritte offensive provoca non

solo nei sudtirolesi di lingua tedesca, ma anche in ogni persona democratica, che ricordi o sia a conoscenza delle violenze perpetrate dai fascisti nelle sue vicinanze per motivi anche assai futili, come il portare un costume tradizionale;

che, in conseguenza dello stanziamento del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione estremista degli Schützen e i neofascisti hanno annunciato per il 16 giugno 1990 due manifestazioni contrapposte e che queste manifestazioni rischiano di mettere in serio pericolo il difficile avvio di una distensione che è ancora ben lontana dall'essere consolidata;

che dieci anni fa, in seguito ad un attentato, il monumento è stato dotato di un cancello che lo rende impenetrabile, rendendolo ancor più oggetto estraneo alla città e acuendone in questo modo la valenza di simbolo di tensione e conflitto, sentito in modo contrapposto,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro per i beni culturali e ambientali non ritenga che i finanziamenti erogati non debbano piuttosto essere usati per favorire e secondare la proposta di una destinazione futura del monumento della vittoria di Bolzano, proposta che sia presa consensualmente da entrambi i gruppi linguistici e con il più ampio coinvolgimento della gente, in modo da contribuire con la trasformazione dell'opera in questione al dissolvimento del clima di sospetto e di astio, che per tanti decenni ha caratterizzato la convivenza in Sudtirolo;

2) se il Ministro per i beni culturali e ambientali non intenda assumere l'iniziativa di proporre al Tiroler Geschichtsverein di Bolzano (associazione di storici), prelievi opere che adattino i sotterranei del monumento stesso, di volervi collocare in modo stabile la mostra "Option-Heimat-Opzioni", che ha ricevuto un messaggio inaugurale e apprezzamenti dal Presidente della Repubblica e che ha ottenuto unanimi riconoscimenti di equilibrio e oggettività storica, rappresentando le dolorose vicende sudtirolesi nel periodo tra il 1918 e il secondo dopoguerra;

3) se il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali non ritenga, di comune accordo col Ministro per i beni culturali e ambientali, di rendersi partecipe e sostenitore di questa iniziativa di distensione e pacificazione, per contribuire a realizzare a Bolzano e nell'Alto Adige-Südtirol un clima di convivenza etnica e di dialogo interetnico, anche nella prospettiva della definitiva chiusura della "vertenza sudtirolese".»;

che la gravità di tale inerzia governativa, in dispregio sia degli obblighi regolamentari del Governo rispetto al Parlamento sia dei suoi doveri istituzionali, emerge con tanto maggiore evidenza dal fatto che il Monumento «alla vittoria» di Bolzano, costruito nel 1928 dal fascismo, viene usato ancor oggi dai nazionalismi esasperatamente contrapposti come suscitatore di discordia, che può mettere in crisi il fragile processo di pacificazione delle popolazioni dei diversi gruppi linguistici dell'Alto Adige-Südtirol: gli uni facendo leva sul sentimento di offesa, che ancora promana dalle origini e dalle forme del monumento (un'ara sacrificale sorretta da enormi fasci littori e recante una scritta latina di Virgilio che, nel contesto, risuona effettivamente offensiva); gli altri puntando sull'incertezza che caratterizza il gruppo linguistico italiano e

sulla sua scarsa coesione sociale, che lo ha tradizionalmente spinto ad identificarsi con simboli esteriori di malintesa «italianità»;

che chi si sente autenticamente offeso dalle forme e caratteristiche del Monumento «alla vittoria», tuttavia, è certamente ogni cittadino democratico, che non può non provare indignazione di fronte alla mancanza – accanto al Monumento – di qualsivoglia indicazione o spiegazione delle origini storiche di quest'opera;

che alla confusione sul suo significato contribuisce inoltre l'ingiusta e ingiustificata presenza dell'erma di Cesare Battisti: una presenza che, contro l'espressa volontà della famiglia, perpetua l'abuso che il fascismo fece del martire dell'irredentismo democratico e socialista;

che la permanenza del Monumento «alla vittoria» di Bolzano nelle attuali condizioni – per di più circondato da un minaccioso cancello presidiato giorno e notte – costituisce un pericolo per la pacifica convivenza democratica e interetnica nell'Alto Adige-Südtirol;

che anche sulla base di questi motivi, con decisione del 7 giugno 1990, il consiglio provinciale di Bolzano aveva invitato la giunta provinciale a costituire una commissione consultiva – composta da rappresentanti della provincia, dello Stato e dei comuni – che, con un ampio coinvolgimento della popolazione, elaborasse proposte sul futuro del monumento;

che il dispositivo di tale mozione – concordato tra tutti i gruppi politici e votato da tutte le forze politiche presenti nel consiglio provinciale di Bolzano, con la sola simmetrica esclusione del Movimento sociale italiano e della Union für Südtirol – conteneva anche un invito a non disporre erogazioni finanziarie per la manutenzione del monumento senza aver prima consultato le popolazioni locali;

che infatti tale mozione era stata discussa nel pieno di un acceso dibattito, insorto a seguito dello stanziamento da parte dello Stato di 400 milioni per il restauro e la pulizia del monumento;

che, in seguito a ciò, il presidente della giunta provinciale di Bolzano dovette vietare due manifestazioni contrapposte, sulla base degli opposti nazionalismi, promosse dal Movimento sociale italiano e dalla Union für Südtirol;

che, nonostante la sopra ricordata commissione sia stata costituita già da molti mesi, lo Stato non ha mai nominato i propri rappresentanti, designati a farne parte,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) per quale motivo non siano ancora stati nominati i rappresentanti dello Stato in tale commissione;

2) se il Governo non ritenga comunque doveroso prendere urgenti iniziative affinché il Monumento «alla vittoria» di Bolzano non costituisca più motivo di divisione, tensione e dilacerazione tra la popolazione, in primo luogo installando davanti ad esso opportune indicazioni che ne spieghino le origini e le caratteristiche storiche, trasformandolo, in tal modo, da simbolo inaccettabile di prevaricazione e oppressione e da attuale strumento di contrapposizione degli animi e delle identità culturali in ricordo e monito di un passato lacerante, che si spera e si vuole definitivamente superato.

(2-00586)

Interrogazioni

PINNA, MACIS, FIORI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in un crescente numero di comuni del centro-Sardegna il tritolo e le fucilate vanno rapidamente sostituendo la sovranità popolare nel determinare i governi locali;

che diverse amministrazioni di sinistra hanno dovuto cedere il passo non già al venir meno del consenso popolare quanto al fatto che i gruppi dirigenti locali sono stati «decimati» attraverso gli attentati e costretti via via a ritirarsi a vita privata, rendendo sempre più ardua la formazione delle liste;

che di recente la strategia dell'intimidazione e della tensione ha investito il comune di Orotelli (Nuoro), attraverso un gravissimo attentato al sindaco del Partito democratico della sinistra, Salvatore Podda, con conseguenti dimissioni della maggioranza di sinistra, e quello di Fonni (Nuoro), dove sono stati colpiti diversi amministratori della maggioranza di sinistra e da ultimo è stato devastato l'edificio comunale con un ordigno di inaudita potenza,

gli interroganti chiedono di sapere:

se a giudizio del Governo, per i comuni del centro-Sardegna, si possa ancora parlare di Stato di diritto, considerato che a decidere i governi locali sono sempre di più gli interessi occulti e le forze conservatrici, d'intesa con le aree criminali, e non già la volontà popolare;

come valuti il Governo il fatto che ad essere colpite siano soprattutto le amministrazioni più attive e popolari senza che, dopo molte decine di intimidazioni, si siano individuati gli autori, neppure una volta.

(3-01488)

TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, CROCETTA, VITALE. - *Al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* - Premesso:

che enorme stupore e preoccupazione ha suscitato nell'opinione pubblica di Reggio Calabria la notizia secondo la quale sarebbe stata bloccata la convenzione di affidamento in concessione di un lotto di lavori previsti nel «decreto Reggio Calabria» stipulato tra il comune e il Consorzio «Reggio 90» costituito da molte imprese e artigiani locali;

che le motivazioni del blocco della convenzione sarebbero state individuate nell'assenza dell'impegno da parte del Consorzio di procedere ad una pubblica gara per l'appalto dei relativi lavori, quando è noto che la scelta della concessione operata dal comune e sostenuta dai gruppi consiliari e dalle organizzazioni sindacali mira esclusivamente a consentire ad imprese sane e artigiani locali di realizzare direttamente le opere affidate nella convenzione;

che la decisione di affidare la realizzazione del lotto dei lavori al Consorzio di imprese e artigiani è partita dalla necessità di assicurare all'imprenditoria locale di non essere esclusa o emarginata, dalla convenienza per l'ente locale di non sostenere oneri aggiuntivi come la revisione dei prezzi e di avere assicurazione sulla netta chiusura del

Consorzio alla penetrazione mafiosa in quanto la convenzione contiene l'impegno del Consorzio di escludere categoricamente il ricorso al subappalto, che rappresenta lo strumento principale della gestione mafiosa delle attività edilizie,

gli interroganti chiedono di sapere:

se alla base della decisione vi siano state sollecitazioni o pressioni contro la convenzione giacchè era ormai assodato che il Consorzio «Reggio 90», non essendo una società di servizi, è impegnato a realizzare direttamente le opere;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per sbloccare la situazione sia per evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del decreto per Reggio Calabria sia per proteggere il Consorzio composto di imprenditori sani e di artigiani locali, consentendo loro di lavorare per la realizzazione delle opere pubbliche previste dallo stesso decreto;

se sia a conoscenza che un eventuale annullamento della convenzione danneggerebbe l'imprenditoria locale a beneficio delle imprese esterne che praticano l'infernale sistema del subappalto che favorisce l'espansione mafiosa in una città tormentata dall'attività criminale.

(3-01489)

TRIPODI, LIBERTINI, SALVATO, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, VITALE, VOLPONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che inquietudine e allarme ha suscitato nell'opinione pubblica il nuovo violento attacco destabilizzante che forze palesi e oscure, nel quadro di un disegno ben orchestrato, hanno sferrato contro una delle ultime resistenze ai poteri criminali, rappresentata da coraggiosi magistrati della procura della Repubblica di Palmi e particolarmente dal procuratore capo dottor Agostino Cordova, che in questi quattro anni ha inferto duri colpi alle potentissime e sanguinarie cosche mafiose della zona e agli amministratori corrotti e in collusione con le organizzazioni mafiose della Piana di Gioia Tauro;

che tale impegno è dimostrato dalle rilevanti indagini giudiziarie svolte dalla procura tra le quali vanno sottolineate non solo quelle sull'assassinio del sindaco di Gioia Tauro Vincenzo Gentile o quelle sulle gestioni corrotte e inquinate delle USL di Taurianova e di Gioia Tauro che hanno portato molti amministratori nelle patrie galere, ma anche quella che ha messo in luce le gravissime irregolarità commesse dall'Enel negli appalti e nei subappalti dei lavori per la costruzione della megacentrale termoelettrica che ha riscontrato un allucinante intreccio mafia-imprese-Enel e quella recente anche clamorosa sulla FIAT per un imponente traffico illecito di centinaia di automobili che ha portato all'arresto di rappresentanti e concessionari della casa torinese nonchè di cinque ufficiali giudiziari e quattro avvocati. Tale ultima vicenda vede coinvolto anche l'avvocato Mario De Tommasi, segretario provinciale della Democrazia cristiana. Pare che fu proprio l'avviso di garanzia per associazione mafiosa e per truffa emesso dalla procura contro De Tommasi e altri tre avvocati a scatenare una specie di rivolta degli avvocati contro il procuratore Cordova per una presunta pratica di «manette facili e spettacolari»;

che a seguito della anomala protesta e del lungo sciopero effettuato dagli avvocati che sollecitavano interventi contro il dottor Cordova il ministro di grazia e giustizia Martelli ha ordinato una ispezione che ha affidato all'ispettore Vitaliano Esposito;

tenuto conto che la nuova ispezione segue solo di qualche mese un'altra, ordinata a seguito di esposto al Consiglio superiore della magistratura sempre contro il dottor Cordova per presunta «incompatibilità ambientale», ispezione che si era conclusa con la piena assoluzione del procuratore e con il riconoscimento dello straordinario impegno dallo stesso dimostrato nel suo difficile e rischioso lavoro per il rispetto della legalità democratica,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda a verità che l'ispezione è scattata dopo l'emissione dell'avviso di garanzia nei confronti dell'avvocato De Tommasi;

quali misure si intenda predisporre per smascherare quello che appare un inquietante disegno contro il dottor Cordova che ha come preciso obiettivo lo smantellamento di un decisivo punto di resistenza di lotta dello Stato alla criminalità organizzata, in una vasta area territoriale dove la presenza delle organizzazioni criminali raggiunge il più alto livello di pericolosità per la convivenza civile e per la democrazia;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare, anche in coerenza con gli impegni programmatici, per proteggere il procuratore Cordova e tutti quei magistrati impegnati in prima linea sul fronte della lotta alla mafia e soggetti, perciò, agli attacchi di ogni tipo;

quali misure intenda predisporre per assicurare alla procura e agli altri uffici giudiziari di Palmi personale e mezzi adeguati per poter far fronte alla grande mole di lavoro.

(3-01490)

ORLANDO, GRAZIANI, FALCUCCI, COLOMBO, ROSATI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per soccorrere le popolazioni nel Bangladesh così duramente colpite.

I sottoscritti, nel richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che si tratta di una catastrofe senza precedenti che ha provocato 300.000 morti, mentre oltre 10 milioni sono i senzatetto ridotti ai limiti della sopravvivenza ed esposti a pericoli di epidemie, chiedono se non si ritenga di compiere un atto di doverosa solidarietà mediante l'invio di aiuti diretti, immediati e consistenti ed il sostegno all'opera delle organizzazioni del volontariato.

(3-01491)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

INNAMORATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che la cittadina di Agropoli (Salerno), che conta normalmente circa quindicimila abitanti, nel periodo estivo registra oltre duecentocinquantamila presenze con gravi conseguenze per l'ordine pubblico;

atteso che nel suddetto periodo si moltiplicano a dismisura furti, scippi e spaccio di stupefacenti, che lasciano «tracce» pericolose nel tessuto culturale e sociale dell'intera area;

ritenuto, quindi, a giudizio dell'interrogante, indispensabile il rafforzamento dell'organico dei carabinieri (stazione e compagnia) e della Guardia di finanza,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro dell'interno intenda assumere in tempi brevi, al fine di dare risposta anche alle attese del consiglio comunale della città, che unanimemente ha fatto voti a codesto Ministero per la istituzione del commissariato di polizia di Stato.

(4-06266)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la Presidenza del Consiglio ha nominato una commissione di studio sui problemi delle aree montane;

che detta commissione ha terminato i suoi lavori ed ha consegnato anche una bozza di disegno di legge per tali aree;

che la 9ª Commissione del Senato ha già preso in esame disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla stessa materia,

si chiede di sapere se non intenda, come gli interroganti auspicano, presentare al Senato tempestivamente il disegno di legge governativo per le aree montane.

(4-06267)

BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che è giunta segnalazione agli interroganti che ai giovani sottoposti alla visita di leva verrebbero somministrati test attitudinali comprendenti anche domande sulla vita privata e sui rapporti interfamiliari, con riferimento addirittura alle relazioni tra i genitori e a giudizi richiesti sui genitori stessi e sul loro comportamento verso i figli;

che, qualora tale informazione corrispondesse al vero, si tratterebbe – sia pure per finalità psico-attitudinali – di una indebita interferenza nella *privacy* dei giovani e delle loro famiglie,

gli interroganti chiedono al Ministro della difesa di conoscere integralmente le domande inserite in tali test attitudinali e, qualora quanto segnalato in premessa risponda a verità, se il Ministro non ritenga necessario e doveroso disporre la immediata espunzione di qualunque domanda che riguardi la vita familiare e strettamente privata.

(4-06268)

BERTOLDI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* – Premesso:

che la notte del 1º maggio 1991, nella galleria ferroviaria in costruzione tra Terme di Brennero e Fleres, un operaio dell'impresa

Cariboni, che costruisce il tunnel, è rimasto ucciso, investito da un masso crollato dalla volta;

che il crollo è avvenuto in prossimità dell'avanzamento, posto ad oltre 260 metri dall'imbocco, con caduta di un grande masso dalla volta alta 9 metri, su un operaio che lavorava in platea, accanto ad una macchina operatrice usata per il disaggio;

che il tunnel viene scavato con uso di esplosivo ed avanzamento a piena sezione, senza utilizzare alcuna centina di sostegno della volta;

che questa nuova tragedia del lavoro si va ad aggiungere ad altre morti in galleria, che sono state oggetto delle interrogazioni 3-00818 e 3-00819, rimaste sinora senza risposta convincente,

l'interrogante chiede di conoscere dai Ministri rispettivamente competenti:

quali siano state le cause del luttuoso incidente a conoscenza dei Ministri;

se risulti che nella galleria realizzata per conto delle Ferrovie dello Stato i lavori si sono svolti con il rispetto di tutte le misure di sicurezza;

quali siano le ragioni per le quali l'impresa Cariboni non avrebbe approntato il «piano della sicurezza» previsto dalla legge n. 55 del 17 marzo 1990 e quindi del lavoro verrebbe eseguito a rischio;

se non si ritenga di intervenire perchè tutti i lavori in galleria, attualmente in realizzazione o da realizzare in Alto Adige, abbiano nel capitolato d'appalto il piano della sicurezza.

(4-06269)

PIZZO. – *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile.* – Premesso:

che il 15 per cento del fatturato nazionale della pesca è prodotto in Sicilia e che a fronte della quantità di pescato non si riesce a venderne in misura sufficiente per la carenza di un'idonea rete di commercializzazione, dovuta a sua volta all'alto costo dei trasporti necessari per il rifornimento dei mercati nazionali ed internazionali;

che quanto sopra penalizza notevolmente l'economia siciliana, i cui prodotti in genere stentano a trovare tempestiva ed adeguata collocazione fuori dall'Isola appunto per l'incidenza delle carissime tariffe dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari,

l'interrogante chiede di sapere quali efficaci e rapidi interventi i Ministri in indirizzo intendano concretamente promuovere perchè alla Sicilia, data la sua posizione geografica, siano riservate tariffe agevolate per ciò che concerne il trasporto dei prodotti della pesca e dell'agricoltura ed anche dei passeggeri, considerato il notevole richiamo turistico dell'Isola.

In merito è da sottolineare che sarebbe, questo, un tangibile contributo dello Stato alla soluzione di uno dei più gravi problemi che hanno sinora condizionato e condizionano lo sviluppo della regione.

(4-06270)

DIONISI. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato:

che il coordinamento di Rifondazione comunista della VIII circoscrizione romana aveva organizzato la celebrazione del 1º maggio,

festa dei lavoratori, invitando presso l'area archeologica di Gabi i cittadini alla manifestazione che prevedeva nella giornata il seguente programma:

ore 12 e 16 visita guidata ai monumenti;

mostra fotografica delle foto dell'archivio dell'Istituto archeologico germanico,

al fine di sensibilizzare la popolazione e le autorità competenti per suscitare nuovo interesse attorno a quell'area, anche per dare valore diverso ad una periferia, caratterizzata dalle *ex* borgate abusive, con gravissimi problemi derivanti dalla carenza di strade, fogne, acqua, servizi sociali e culturali;

che la sovrintendenza archeologica alla quale era stato richiesto il permesso di accesso, pur non potendo garantire la visita per mancanza di personale disponibile nella giornata festiva, aveva tuttavia manifestato interesse e consenso;

valutando con grande perplessità che la sera del 30 aprile 1991 ai consiglieri del Gruppo di Rifondazione comunista della VIII circoscrizione veniva comunicata telefonicamente, da parte dei carabinieri di Colonna, la diffida all'accesso nell'area anzidetta;

constatato:

che la mattina del 1º maggio la grande folla riunitasi per dare vita alla festa dei lavoratori si è trovata di fronte un contingente di carabinieri che ne ha impedito lo svolgimento, vietando l'accesso non solo ai pochi reperti recintati ma anche alla zona aperta circostante;

che durante il presidio dei carabinieri, durato altre due ore, si sono verificati momenti di tensione ingiustificati e sgradevoli, del tutto sproporzionati ed in netta discordanza con il clima di festa e con le finalità ricreative e culturali della manifestazione;

giudicando grave l'accaduto,

l'interrogante chiede di sapere i motivi che hanno giustificato le iniziative intraprese per impedire la manifestazione del 1º maggio, momento importante e qualificante per i cittadini della circoscrizione e per la città, e se esistano per quell'area progetti o più generici programmi di diversa e speculativa utilizzazione.

(4-06271)

BERTOLDI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la Telenit spa opera nel campo delle telecomunicazioni, con cantieri in Emilia, Veneto, Piemonte e in Alto Adige, con quasi un migliaio di addetti complessivi, e realizza progettazioni ed impianti prevalentemente per la SIP;

che nella sola provincia di Bolzano la Telenit, con tre cantieri a Bolzano, Bressanone e Brunico e 220 dipendenti, realizza lavori ed impianti per la SIP per oltre 12 miliardi all'anno ed il lavoro è in aumento;

che anche per l'anno 1991 la SIP ha affidato alla Telenit, considerata impresa di fiducia per preparazione e livello delle maestranze, un identico ammontare di opere da realizzare, ma la Telenit, accampando carenza di liquidità per difficoltà od errori di gestione, sin dall'inizio dell'anno non ha pagato salari e stipendi;

che i lavoratori dipendenti hanno continuato ugualmente a lavorare, ma si sono dovuti accontentare per tutto il periodo, da gennaio alla fine di aprile, di due acconti pari a mezza mensilità e della promessa che sarebbero stati pagati quando la Telenit o parte di essa sarebbe stata ceduta;

che il disagio dei dipendenti e delle loro famiglie, da quattro mesi senza salario, è diventato ora disperazione alla notizia che il *deficit* di gestione della Telenit supererebbe i 50 miliardi e che le prospettive di cessione o di vendita sono quanto mai aleatorie e non assicurano affatto nè i crediti di lavoro, nè la continuazione del rapporto di impiego;

che la situazione dei cantieri in Alto Adige è, nella sua gravità, purtroppo omogenea alla situazione dei cantieri nelle altre regioni, senza che i dipendenti abbiano mai potuto avere dalla proprietà alcuna precisa informazione;

che i lavoratori esasperati sono ora in sciopero e cercano di utilizzare tutti gli strumenti per recuperare i loro crediti e difendere il posto di lavoro,

l'interrogante chiede ai Ministri interessati di conoscere:

come intendano ottenere dalla proprietà Telenit la più precisa e circostanziata informazione per i lavoratori dipendenti;

quale possa essere il concerto di azioni per garantire ai dipendenti il recupero dei salari non riscossi e la garanzia del posto di lavoro;

come intendano ottenere dalla SIP di riservare ai dipendenti della Telenit il credito finora maturato per i lavori già da loro eseguiti;

se nell'interesse della SIP e dell'importanza delle opere da realizzare possa essere ricercata una seria impresa che, subentrando, garantisca il rapporto di lavoro;

se non ritengano che questa «seria impresa» possa essere una forma cooperativa tra i dipendenti, garantita dal patrimonio di esperienza e capacità professionale da questi accumulato;

quali possano essere in merito le facilitazioni ed i sostegni che lo Stato, in accordo con la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni interessati, può assicurare.

(4-06272)

TRIPODI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che a seguito di gravi episodi criminosi, tra i quali i gravi attentati compiuti nei confronti del sindaco e di due assessori del comune di Scalea (Cosenza), l'amministrazione comunale, al fine di poter far fronte alla crescente penetrazione della delinquenza organizzata, ha fatto regolare richiesta per la istituzione di un commissariato della polizia di Stato;

che la richiesta dell'amministrazione comunale, dopo aver trovato accoglimento da parte delle competenti autorità provinciali dell'amministrazione del Ministero dell'interno, che hanno provveduto persino a reperire i relativi locali, è stata bloccata per «mancanza di personale»;

che Scalea è un grande centro turistico e balneare, che nei mesi di punta raggiunge presenze di circa trecentomila unità, senza tener

conto che sullo stesso centro convergono giornalmente decine di migliaia di cittadini dei centri limitrofi,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda predisporre rapidamente le opportune misure per dare corso all'istituzione del commissariato al fine di ostacolare la presenza e il rafforzamento delle organizzazioni criminali.

(4-06273)

MAFFIOLETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere le ragioni del persistente ritardo che si verifica nell'applicazione della recente legge sull'ordinamento delle autonomie locali nel caso della mancata elezione del sindaco e della giunta da parte del consiglio comunale di Fiuggi entro i termini stabiliti dalla legge.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali iniziative siano state assunte per l'emanazione tempestiva del decreto di scioglimento previsto dal terzo comma dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e se non si intenda provvedere al più presto alla nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione del comune di Fiuggi come previsto dalla stessa legge e che si palesa quanto mai opportuno.

(4-06274)

IMPOSIMATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che i titolari di alcune autoscuole chiedevano al direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta che gli esami per il conseguimento delle patenti A e B si svolgessero con il metodo «orale»;

che con nota del 30 gennaio 1991 il direttore dell'ufficio della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta rispondeva che gli esami teorici per il conseguimento delle patenti A e B si dovessero svolgere mediante questionario scritto;

che tale diniego si basa su una circolare del Ministero dei trasporti che appare illegittima poichè la normativa CEE del 4 dicembre 1980, n. 1263, consente l'espletamento dell'esame orale in alternativa all'esame scritto, così come da sempre ritenuto dal Ministero dei trasporti,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se risponda al vero che presso la motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta gli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si effettuano con questionari non aggiornati ovvero non riportanti una serie di nuovi segnali stradali approvati con decreto ministeriale del 26 luglio 1989, nonostante che lo stesso decreto avesse espressamente disposto che la predetta segnaletica doveva essere oggetto di domande d'esame;

2) se risponda al vero che il direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta ricorre costantemente a prestazioni di lavoro straordinario previsto dall'articolo 19 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, per prestazioni di normale lavoro istituzionale che dovrebbe rientrare nel normale orario di servizio (esami patenti e revisioni autoveicoli);

3) relativamente agli anni 1989 e 1990, il numero delle ore di lavoro straordinario riconosciuto a ciascun dipendente della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta ai sensi della citata legge n. 870 del 1986, oltre quello pagato dallo Stato;

4) se risponda al vero che le licenze di trasporto di merce per conto proprio vengono rilasciate da una anomala commissione di due unità, mentre l'articolo 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, prevede una speciale commissione composta da 10 membri;

5) se risponda al vero che l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Caserta, in violazione a quanto disposto dall'articolo 36 della citata legge n. 298 del 1974, non ha provveduto allo scadere del quinquennio dalla data di rilascio della licenza di trasporto merce in conto proprio, alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali furono rilasciate le licenze e, in caso negativo, alla revoca delle licenze stesse e alla cancellazione dei titolari dall'elenco degli autotrasportatori in conto proprio.

(4-06275)

MODUGNO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, come si evince da recenti articoli apparsi sul «Giornale di Sicilia» e da testimonianze di alcuni sanitari che operano presso l'USL n. 11 di Agrigento, la capacità di fornire un servizio sanitario pubblico che risponda alle esigenze degli utenti appare del tutto lontana dai minimi *standard* previsti o prevedibili nel quadro del Sistema sanitario nazionale;

che, in particolare, risulta che le ambulanze in dotazione all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento hanno: gli elettrocardiografi guasti, l'impianto di climatizzazione inesistente, l'impianto elettrico assolutamente insufficiente a sostenere il funzionamento in contemporanea delle apparecchiature di cui è normalmente dotata un'ambulanza attrezzata per la rianimazione;

che nonostante le continue prese di posizione degli operatori, seguite dai soliti e formali impegni degli amministratori dell'USL, a tutt'oggi non esiste un importante presidio diagnostico come la tomografia assiale computerizzata;

che questo ingiustificato ritardo agevola il ricorso alle convenzioni private ingenerando il sospetto che il problema sia motivo di speculazione;

che ancora si attende la realizzazione del reparto di rianimazione in una struttura che ha un notevolissimo bacino di utenza e che continuamente si trova a dovere depositare malati gravi in altri ospedali proprio con i mezzi di soccorso di cui si è già detto;

che nessun reparto ospedaliero, per varie cause, ora legate alla struttura, ora legate alla carenza di presidi tecnologici, magari acquistati e mai utilizzati, ora legate alla deficienza quantitativa di personale medico e soprattutto infermieristico, riesce a fornire prestazioni sufficientemente adeguate alle esigenze terapeutiche e di rispetto della dignità del cittadino bisognoso di cure mediche;

che la stessa possibilità di comunicazione con l'ospedale viene messa in forse dalla mancanza di centralinisti con tutti gli inconvenienti anche gravi, o gravissimi, che ne possono derivare,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per far fronte alla situazione in cui versa il servizio sanitario di Agrigento.

(4-06276)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, in riferimento a quanto emerge dalla Relazione sullo stato semestrale della sicurezza del paese, quali siano nominalmente le ditte italiane che hanno violato l'embargo dell'ONU durante la guerra con l'Iraq.

(4-06277)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per conoscere le ragioni del ritardo del conteggio definitivo della pratica della signora Enrichetta Totaro che è stata collocata a riposo nel 6 giugno 1987 ed attualmente percepisce un acconto di lire 781.000. La sua domanda giace alla Direzione generale degli istituti di previdenza con numero di posizione 2764649.

(4-06278)

PERUGINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che da più tempo nel tribunale di Cosenza subiscono enormi ritardi molti procedimenti penali che, spesse volte, vengono sospesi a causa della impossibilità di procedere alla documentazione dei verbali di udienza mediante riproduzione fonografica come previsto dalle norme del nuovo processo penale, si chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza di tale deprecabile situazione che vanifica completamente lo spirito innovativo del nuovo codice di procedura penale e, infine, quali iniziative intenda adottare per superare questa incomprensibile difficoltà che ostacola il corretto funzionamento della giustizia nella città di Cosenza.

(4-06279)

TRIPODI. – *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'attività amministrativa del comune di Monasterace (Reggio Calabria) è totalmente paralizzata a causa della sospensione del servizio di tesoreria da parte della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania che ha preteso di incamerarsi tutte le entrate per estinguere un'anticipazione di cassa concessa nella più totale irregolarità;

che tale situazione ha provocato a partire dal 1° gennaio 1991 la mancata corresponsione degli stipendi ai dipendenti comunali e all'interruzione di tutti i servizi essenziali;

che la paralisi dell'attività comunale è stata determinata dalle seguenti cause di cui è responsabile l'amministrazione comunale precedente al 6 maggio 1990:

1) l'anticipazione è stata richiesta alla Carical con nota protocollo n. 1352 del 4 aprile 1990 sulla base della delibera della giunta municipale n. 97 del 4 aprile 1990 adottata alle ore 19. La predetta delibera, pur essendo stata annullata da parte dell'organo di controllo, nella seduta del 26 aprile 1990, costituisce presupposto del deliberato

del comitato di gestione della Carical che in data 23 aprile 1990 ha concesso una anticipazione facoltativa di lire 582.000.000;

2) in data 2 maggio 1990, alle ore 19,30, la giunta municipale si riuniva per richiedere l'anticipazione di cassa con atto n. 129, dichiarando lo stesso immediatamente eseguibile;

3) in data 3 maggio 1990 veniva stipulato il contratto di prestito, che lo stesso giorno è stato registrato all'ufficio del registro di Locri al n. 140 - S. III;

4) nella seduta del 29 maggio 1990, con decisione n. 34820, la sezione decentrata di controllo di Reggio Calabria annullava parzialmente la delibera della giunta municipale n. 129 del 1990, limitatamente alla clausola di immediata esecutività, chiedendo contestualmente elementi integrativi di giudizio. Nella stessa ordinanza l'organo di controllo ribadiva il principio che con l'interruzione dei termini di esecutività di un atto è automatica la sospensione degli effetti del provvedimento, cosa che in merito non è stata fatta in quanto l'ultima erogazione di lire 100.000.000 è avvenuta in data 29 giugno 1990;

5) in data 4 maggio 1990, sulla scorta della reversale n. 224 del 3 maggio 1990, veniva erogata l'anticipazione di lire 200.000.000; in data 21 maggio 1990, sulla scorta della reversale n. 209 del 12 aprile 1990 (emessa prima del contratto di prestito) veniva erogata la seconda anticipazione di lire 115.654.245, mentre la terza anticipazione di lire 100.000.000 è stata erogata in data 29 giugno 1990 sulla base della reversale n. 227 del 18 maggio 1990 (reversale utilizzata dopo oltre 40 giorni ed a firma di amministratori già decaduti dalla carica a seguito delle elezioni amministrative per aggirare l'annullamento dell'immediata esecutività della delibera predetta);

6) la situazione è degenerata quando la Carical si è rifiutata di pagare gli stipendi di gennaio 1991, sostenendo che doveva incamerare tutte le entrate dell'ente per estinguere l'anticipazione di cassa che al 31 dicembre 1990 aveva raggiunto l'importo di lire 464.531.204, compresi gli interessi, a meno che l'amministrazione comunale non avesse richiesto l'apertura di una nuova anticipazione per estinguere la precedente;

7) con nota dell'amministrazione comunale protocollo n. 480 del 7 febbraio 1991 veniva diffidato a procedere al pagamento degli stipendi il tesoriere, il quale con nota dell'8 febbraio 1991 ribadiva la volontà già detta;

8) con nota protocollo n. 937 del 5 marzo 1991, indirizzata anche alla prefettura di Reggio Calabria e alla procura della Repubblica di Locri, venivano evidenziati tutti i rilievi già detti protestando per l'imposizione giagulatoria della Carical e ci si dichiarava non vincolati dal contratto di prestito,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare, ognuno secondo la propria competenza, per fare piena luce su una vicenda caratterizzata da gravi irregolarità amministrative e da violazioni di leggi da parte dei precedenti amministratori comunali e dal comitato di gestione della Carical;

se a seguito della richiesta di intervento della procura della Repubblica di Locri siano state intraprese indagini giudiziarie;

quali provvedimenti saranno adottati per consentire il superamento dell'attuale grave situazione al fine di assicurare il pagamento degli stipendi e di riprendere l'attività amministrativa.

(4-06280)

VALCAVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – L'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia il grado di informatizzazione e di computerizzazione dei servizi di cancelleria sulla base del progetto pilota e quali iniziative intenda adottare, ed entro quali tempi, per ottenere i risultati che il Ministero si era prefisso;

2) quanti uffici giudiziari siano stati ad oggi dotati di *linotype* per la verbalizzazione delle udienze penali, quale la percentuale su base nazionale e quale nel distretto della corte d'appello di Milano e inoltre quali iniziative intenda adottare per ovviare ad eventuali carenze, ed entro quali tempi;

3) quali misure intenda adottare per ovviare al fatto che – a causa della mancata disponibilità di segretari e cancellieri a collaborare alla celebrazione dei dibattimenti penali, al di là di un certo orario di servizi – le udienze finiscono per subire rinvii determinando un grosso cumulo di arretrato giudiziario penale.

(4-06281)

VALCAVI. – *Al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso:

che sono in corso discussioni sui lineamenti della nuova legge bancaria, con particolare riguardo ai rapporti tra banca ed industria;

che nelle aule parlamentari è impedito il levarsi di qualsiasi voce del sistema bancario (neppure di quello cooperativo), per l'incompatibilità disposta dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, tra il mandato di parlamentare e quello di presidente, sindaco, amministratore e dirigente di istituto di credito;

che, all'opposto, in Parlamento siedono autorevoli esponenti delle aziende industriali, per i quali non è disposta alcuna incompatibilità del genere;

che perciò il sistema creditizio sarebbe costretto a svolgere una intensa attività di *lobby* per far sentire o anche solo difendere la propria indipendenza,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano preso o intendano prendere per assicurare al Parlamento il massimo di informazione obiettiva e così le opinioni del sistema bancario sui rapporti tra banca e industria, in vista della nuova legge bancaria.

(4-06282)

VALCAVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

a) che le indagini preliminari, secondo il disposto degli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura penale, debbono essere espletate entro termini tassativamente indicati e, se non possono essere terminate nel termine iniziale, potranno proseguire esclusivamente se siano state richieste e concesse le previste proroghe;

b) che nelle ipotesi di non esercizio dell'azione penale o di omessa richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice il procuratore generale presso la corte di appello deve, secondo quanto prescritto dall'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, disporre l'avocazione delle indagini preliminari e formulare, dopo aver svolto eventuali atti di indagine, le sue richieste al giudice entro il termine improrogabile di trenta giorni dal decreto di avocazione;

c) che i procuratori generali presso le corti di appello di Bologna, Milano, Torino e Firenze hanno reiteratamente segnalato al Consiglio superiore della magistratura la oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligo imposto dall'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, in quanto una enorme quantità di procedimenti sarà riversata sui rispettivi uffici alla scadenza dei termini prescritti per le indagini di competenza delle procure della Repubblica presso i tribunali e per quelle presso le preture circondariali;

d) che i procuratori della Repubblica presso le preture circondariali di Milano, Bologna, Torino e Firenze hanno segnalato al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia che, non essendo state previste dal decreto legislativo 7 dicembre 1990, n. 369, proroghe *ex lege* per i procedimenti trasmessi dopo il 31 maggio 1990, il termine per questi è quello ordinario di sei mesi e che, inoltre, la complessità degli adempimenti previsti per la richiesta di proroghe rende oggettivamente impossibile la instaurazione della procedura di proroga e, comunque, la definizione della stessa entro i termini previsti;

e) che per le ragioni suesposte una imprecisata e notevole quantità di procedimenti dovrebbe essere trasmessa alle procure generali anch'esse nella oggettiva impossibilità, per le gravi carenze di magistrati e di personale amministrativo, di rispettare le prescrizioni imposte dall'articolo 412 del codice di procedura penale;

f) che tale situazione determinerà una palese violazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione, perchè l'afflusso indiscriminato di notevoli masse di procedimenti alle procure generali avrà quale unico effetto quello del trasferimento di materiale cartaceo da un ufficio ad un altro senza utilità alcuna per l'efficace e corretta amministrazione della giustizia;

g) che il Consiglio superiore della magistratura con risoluzione del 18 aprile 1991 ha prospettato una lettura dell'articolo 412 del codice di procedura penale che da un lato rende facoltativa l'avocazione da parte del procuratore generale e dall'altro non impedisce al pubblico ministero di formulare comunque richieste al giudice dopo la scadenza dei termini, sul presupposto che il superamento degli stessi comporta solo la inutilizzabilità degli atti di indagine;

h) che la soluzione prospettata dal Consiglio superiore della magistratura, riguardando la interpretazione di norma processuale, non può affatto vincolare l'autorità giudiziaria, alla quale è dalla legge attribuita in via esclusiva l'applicazione ed interpretazione di norme sostanziali e processuali, ed in secondo luogo non consente di risolvere i problemi posti in quanto, come segnalato dai vari procuratori della

Repubblica, per i procedimenti di cui si tratta nessun atto di indagine è stato compiuto e, quindi, alcuna richiesta, dopo la scadenza del termine, può essere seriamente e fondatamente formulata,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga assolutamente necessario un immediato intervento legislativo che dia chiarezza alla normativa sui termini delle indagini e sulla avocazione, di modo che siano realizzate esigenze di funzionalità nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione.

(4-06283)

VALCAVI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la CEE, nell'elaborazione del piano europeo dei trasporti, basato su una elevata dose di alta velocità, ha recepito le scelte fatte dai paesi membri, oltre che dalla Confederazione elvetica, attesa la posizione strategica dei suoi valichi situati a nord e a sud dei grandi centri commerciali europei;

che il 10 maggio 1989 il Governo federale svizzero e successivamente le altre istanze si sono pronunciate per la realizzazione della nuova linea ferroviaria di base del San Gottardo, quale spina dorsale della trasversale alpina;

che questa scelta è stata comunemente accettata anche dagli altri paesi tra cui il nostro;

che dalla realizzazione del progetto deriva la possibilità dell'innesco di due direttrici di traffico verso il nostro paese: la linea Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como per i treni diretti verso est e il sud d'Italia da un lato e la linea Bellinzona-Luino-Laveno-Novara-Alessandria-Genova-Torino, per i treni diretti in porti liguri e in Piemonte;

che tale possibilità di sfruttare entrambe le direttrici consente un migliore smistamento del traffico e un minore congestionamento dell'area milanese che potrebbe essere raggiunta solo dalla via di Chiasso;

che la linea Luino, adeguatamente potenziata, si raccomanda anche per i collegamenti stretti con l'aeroporto intercontinentale della Malpensa e con le imponenti infrastrutture viarie per i rapidi collegamenti con l'Europa;

che questa scelta assicura un sistema di trasporto intermodale con una serie di collegamenti quali la direttrice viaria Zenna-Luino-Besozzo-Vergiate che si immette nel Piemonte e nella Liguria attraverso la bretella di Gattico e il varco confinario del Gargiolo che si raccorda con le reti nazionali attraverso la tangenziale di Varese, l'autostrada pedemontana Varese-Como-Bergamo e l'autostrada n. 2 svizzera;

che la realizzazione della direttrice Bellinzona-Luino-Novara-Genova oltre che per ragioni tecniche si raccomanda anche perchè costituisce un'occasione eccezionale per il rilancio dell'intero luinese ora divenuto area depressa a seguito negli ultimi decenni della moltiplicazione del traffico verso Chiasso, a scapito del tronco che passa attraverso la stazione storicamente internazionale di Luino;

che tale direttrice interessa l'intera provincia di Varese ai vertici nazionali per l'interscambio con l'estero e per la propria struttura produttiva;

che il trasporto su rotaia rappresenterà per tale territorio anche una vera ed efficace alternativa a quello su gomma, oltre a consentire il trasporto combinato;

che per la promozione e lo studio delle infrastrutture su territorio italiano della direttrice Bellinzona-Luino-Novara-Genova è sorto da tempo in Varese un consorzio dei principali enti pubblici e privati e nei mesi scorsi la società per azioni Luino-Gottardo alla quale partecipano gli enti pubblici, in maggioranza e più precisamente l'amministrazione provinciale di Varese e la camera di commercio di Varese, e importanti soci privati quali la Banca popolare di Luino e Varese, imponenti imprese nazionali quali la Cogefar-Impresit, la Fioroni, la Torno, la Girola ed altri;

che ciò va a coordinarsi con lo studio per il tronco svizzero a sud della galleria del Gottardo con lo studio dei progettisti svizzeri,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se e quali risorse siano state stanziare o anche solo previste nel bilancio per la realizzazione delle infrastrutture in territorio italiano relative alla via ferroviaria che adduce e va a coordinarsi con il nuovo traforo del Gottardo;

2) se e quale sia l'orientamento a proposito delle due direttrici di cui si è detto, e segnatamente di quella Bellinzona-Luino-Novara-Genova, e quali iniziative si intenda adottare a quest'ultimo riguardo, ai fini dello studio e della successiva realizzazione, anche attraverso le Ferrovie dello Stato;

3) quali siano a tutt'oggi il punto e le prospettive a riguardo di questa direttrice ferroviaria di cui si è sopra parlato.

(4-06284)

CARDINALE, PETRARA, LOPS. – *Ai Ministri senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Per sapere quali ulteriori motivi ostacolino l'attuazione degli accordi presi in sede di Conferenza delle regioni di dislocare i profughi albanesi nelle diverse aree del paese e dell'Europa, al fine di sottrarli ad una sistemazione precaria e di facilitarne l'integrazione.

Per questo stato di incertezza la situazione sta diventando esplosiva con il rischio di ribellioni non solo dei profughi ma soprattutto di quelle stesse popolazioni che tanto hanno fatto per la prima accoglienza.

Gli stessi operatori turistici, quelli dell'arco ionico della Basilicata in particolare, sono fortemente preoccupati che salti l'intera stagione turistica, con forte danno all'economia locale, in quanto non sono in grado di raccogliere le prenotazioni avendo ancora le strutture occupate per ospitare i profughi, nonostante i precisi e ripetuti impegni dei rappresentanti del Governo di liberarle al massimo entro la fine di aprile.

A soluzione del problema, che si richiede immediata, si imporrà una campagna di promozione turistica mirata per quelle aree, al fine di recuperare, almeno in parte, le prenotazioni perse.

(4-06285)

ZANELLA. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la rete ANAS della provincia di Belluno si articola su 27 tratti di strada statale per una lunghezza complessiva di chilometri 734,584 e che tali tratti, tutti di montagna, valicano 20 passi dolomitici sopra i 1.000 metri con 11 oltre i 1.500 metri e 4 oltre i 2.000 metri;

che organizzazioni sindacali e di categoria nonché enti locali e singoli rappresentanti delle istituzioni hanno evidenziato a codesto Ministero lo stato di difficoltà operativa in cui si trova la sede ANAS di Belluno;

considerato:

che la sede staccata di Belluno dell'ANAS risulta sottodimensionata relativamente ai dipendenti in servizio (1/3 del personale negli uffici e meno del 50 per cento del personale d'esercizio);

che alla stessa non viene garantita una sufficiente autonomia operativa con l'attribuzione di un primo dirigente tecnico malgrado essa sia stata trasferita dal compartimento di Bolzano a quello di Venezia che si presenterebbe privo di esperienza a proposito di strade d'alta montagna;

che, a fronte delle notevoli difficoltà manutentive ordinarie e straordinarie, sia durante la stagione estiva che invernale, viene assunto personale a tempo determinato al quale il salario non sarebbe corrisposto nei tempi e nei modi dovuti,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga di assumere iniziative per:

assicurare la necessaria autonomia alla sede ANAS di Belluno con conseguente miglioramento della sicurezza nella circolazione stradale statale della provincia;

procedere all'assunzione in pianta stabile del personale necessario tenendo in considerazione il fatto che oltre la metà dei dipendenti precari in servizio avrebbe acquisito oltre 2 anni di anzianità di lavoro presso l'ANAS;

corrispondere in tempo dovuto la retribuzione maturata dai precari assunti;

assicurare un'assistenza tecnica sufficiente visto che la sede ANAS di Belluno, passando da Bolzano a Venezia, verrebbe privata di un'officina adeguatamente fornita ed attrezzata e, ad oggi, non si hanno certezze sull'approntamento del centro manutentivo di Sedico.

(4-06286)

DIONISI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 12 gennaio 1987 / 9 giugno 1987, pronunciandosi definitivamente sui ricorsi depositati il 18 marzo 1985 da 22 lavoratori dell'Elettritalia che rivendicavano un trattamento economico e normativo analogo a quello dei lavoratori di pari livello dipendenti della SIP per la quale l'Elettritalia eseguiva lavori, ha così deciso: «Accoglie la domanda e di conseguenza dichiara il diritto dei ricorrenti, nei confronti della Elettritalia srl e, in via solidale della SIP – fin dall'ultimo quinquennio precedente alla notifica del ricorso o della data di assunzione se successiva – alla corresponsione di un trattamento

retributivo non inferiore al trattamento retributivo minimo spettante ai lavoratori SIP, nonchè il loro diritto al godimento di un trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori della medesima SIP»;

che il tribunale di Roma, sezione magistratura del lavoro, in grado di appello, a seguito di impugnativa alla citata sentenza del pretore di Roma del 12 gennaio 1987 / 9 giugno 1987, a cura della società SIP e della società Elettritalia portanti n. 28279/87 - 28148/87 (giudizi riuniti), in data 9 ottobre 1990 emetteva sentenza come da dispositivo seguente, letto in pubblica udienza:

«Rigetta appello avverso la sentenza del pretore di Roma del giugno 1987.

Condanna le società appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano per gli assistiti dall'avv.»;

che a tutt'oggi non è stata depositata la motivazione della sentenza di appello;

che il successivo ricorso promosso dai medesimi per la determinazione del *quantum*, in conseguenza della citata sentenza di primo grado impugnata, RGS n. 63381/81 (processo riunito a quello di altri ricorrenti), giudice dottor Pandolfi, dalla udienza del 28 giugno 1988 risulta sospeso, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, del codice di procedura civile;

che nelle more della riassunzione di quest'ultimo giudizio per la giusta determinazione del *quantum* da corrispondersi ad ogni singolo ricorrente nonchè per la determinazione del danno in conseguenza del mancato adempimento normativo i singoli lavoratori hanno notificato i conteggi relativi portanti complessivamente le somme da percepire;

che la sentenza di appello, emessa dal tribunale di Roma, che conferma la sentenza di primo grado emessa dal pretore di Roma, è da un lato fonte di effetti immediati con possibilità di scrivere ipoteca giudiziale e di ottenere una provvisoria, dall'altro è a tutti gli effetti sentenza di condanna generica e impone agli obbligati solidali (Elettritalia e suoi successori più società SIP) di adempiere alle prestazioni di cui alla impugnata sentenza di primo grado;

considerato altresì:

che i lavoratori, nelle loro qualità di creditori, hanno notificato i conteggi delle differenti paghe nonchè l'esatta determinazione delle somme dovute ad ogni singolo lavoratore;

che hanno richiesto alla società Elettritalia srl, Telesud srl, Elettritalia spa e Comitel spa ed alla SIP spa in solido tra loro il pagamento immediato di quanto dovuto ed il trattamento economico e normativo per il periodo con inizio dal 1° gennaio 1991 e l'aggiornamento e l'integrazione della loro posizione assicurativa e previdenziale;

che hanno denunciato al competente ispettorato del lavoro e per esso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso l'Avvocatura dello Stato, alla Previdenza sociale competente, per provvedere, dopo gli accertamenti dovuti, all'aggiornamento ad alla integrazione di tutte le singole posizioni assicurative e previdenziali, e che hanno avvertito le società Elettritalia srl, Telesud srl, Elettritalia spa, Comitel spa nonchè la società SIP, tutte obbligate solidali, che nella

ipotesi del mancato pagamento di quanto dovuto avrebbero richiesto ipoteca giudiziale, ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile, su tutti gli immobili dei debitori;

valutando infine che la SIP ha informato il legale rappresentante dei lavoratori interessati che proporrà gravame verso la decisione del tribunale di Roma non appena verrà pubblicata la sentenza,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per accelerare la definizione di una vertenza ormai annosa, ristabilire certezze di diritto e riportare serenità tra i lavoratori e le loro famiglie.

(4-06287)

VALCAVI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che da tempo si avverte nelle regioni dell'Italia del nord, e segnatamente nella provincia di Varese (una delle prime in Italia), che la conservazione del loro sviluppo economico dipenderà dalla futura disponibilità di laureati da parte delle imprese;

che una indagine condotta a cura delle camere di commercio di Varese, Como e Sondrio nel 1986 ha rimarcato l'esistenza di un *gap* negativo a questo riguardo tra le aree considerate ed il resto del paese, a tacer dei paesi stranieri;

che a supplire alle carenze dello Stato anche a Varese si è costituita da molti anni una Associazione per la promozione degli studi universitari a cura della provincia di Varese, di altri importanti comuni e di privati;

che a Varese il corso di laurea di medicina, pareggiato con l'Università di Pavia dal 1972 ad oggi, ha visto oltre 1.600 laureati ed ora è statizzato;

che lo stesso Ministero ha già istituito in Varese il corso di laurea in scienze biologiche ad indirizzo ambientale, come gemmazione dell'Università di Milano nel contesto dell'esistenza locale del Centro di Ispra, e la Comunità europea ha deciso la istituzione di corsi di formazione di *manager* dell'ambiente a Varese;

che dallo scorso settembre è cominciato il corso di laurea, gemmato dall'Università di Pavia, in scienze economiche e commerciali ed ha registrato una iscrizione di 700 studenti per il primo anno;

che in effetti in Lombardia le facoltà esistenti dell'Università Bocconi e della Cattolica sono private ed hanno adottato un numero chiuso, rovesciando la massa su quella di Pavia;

che il successo dell'iniziativa varesina ha dimostrato il bisogno di laureati in economia e commercio da parte delle imprese di queste aree;

che il Ministro dell'università ha valutato in termini estremamente positivi l'iniziativa e questa trovasi candidata alla sua statizzazione;

che la camera di commercio di Varese non ha potuto in passato aderire all'Associazione per la promozione degli studi universitari per obiezioni da parte di controllori ministeriali e questa assenza è vistosa ed è stata fin qui largamente criticata negli ambienti locali, come la riprova degli effetti negativi del centralismo;

che in epoca più recente la camera di commercio di Varese, analogamente a quelle di altre province (quale Como), di fronte allo sviluppo assunto dalla facoltà di economia, con delibera 10 ottobre 1990 della giunta camerale, ha impegnato la somma di 500 milioni per l'acquisto di attrezzature scolastiche e tecniche da dare in comodato all'Associazione universitaria, ed altro importo di pari entità nelle medesime forme per l'istituendo ente privato universitario in territorio di Castellanza;

che con interventi 1° dicembre 1990 e 14 marzo 1991 il Ministero, tuttora, non ha approvato la delibera malgrado l'evidente finalizzazione a scopo pubblico di progresso economico della provincia e delle imprese;

che al riguardo si adduce un'interpretazione estremamente riduttiva degli interventi delle camere di commercio basata su una circolare di codesto Ministero, 10 gennaio 1980, n. 2743, che deve essere ritenuta oggi del tutto superata dai tempi;

che in effetti la limitazione dell'intervento delle camere di commercio alla formazione di imprenditori e di quadri intermedi per le piccole e medie imprese previste dall'articolo 4 non tiene conto alcuno delle maggiori esigenze specie delle province avanzate nel tenere il passo con la cultura economica più generale, che condiziona il livello di quella di imprenditori e quadri e ne rappresenta l'indispensabile presupposto;

che sono molto avvertite iniziative come queste che vogliono sopperire a dimenticanze tradizionali da parte dello Stato nella provincia,

l'interrogante chiede di sapere dal Ministro:

1) quale sia lo stato attuale del procedimento di approvazione della delibera della giunta della camera di commercio di Varese in data 10 ottobre 1990;

2) se si intenda o meno rivedere e sottoporre a rielaborazione la circolare 10 gennaio 1980;

3) se si intenda o meno rielaborare norme che assicurino alle camere di commercio locali una maggiore autonomia con ricadute sulla efficienza del loro operare, tenuto conto del mutato ordinamento, delle loro fonti di entrata.

(4-06288)

VIGNOLA. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno.* - Premesso:

che già in data 27 settembre 1989 il sottoscritto ha richiamato con l'interrogazione 4-03859 l'attenzione dei Ministri interessati sulla impressionante serie di rapine a mano armata effettuate nel corso del 1989 negli uffici delle poste di Casoria e dei comuni a nord di Napoli;

che in data 24 aprile 1990 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rispondeva all'interrogante con atto GM/51150/1014/4-3859/INT/AC assicurando che l'amministrazione «segue da tempo e con particolare attenzione la situazione degli uffici postali ubicati nel comprensorio campano, continuamente oggetto di attacchi criminosi, allo scopo di arginare il fenomeno» e rendendo conto di una serie di misure adottate sia dalla stessa amministrazione che dalla

questura di Napoli «in ottemperanza a quanto concordato in sede di riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica»;

che, senza ricordare le rapine effettuate nel comprensorio ancora nel corso del 1990, soltanto nei primi mesi del 1991 sono state effettuate limitatamente agli uffici postali di Casoria rapine a mano armata nei giorni 5 febbraio 1991, 19 marzo 1991 e 22 aprile 1991;

che pertanto è da ritenere che o le misure specificamente adottate, elencate dal Ministero delle poste nella ricordata risposta, non sono state effettivamente rese operative nella loro interezza, oppure tali misure non sono risultate adeguate alla prova dei fatti, come inoppugnabilmente risulta dal susseguirsi impressionante di rapine, e che pertanto il fenomeno non risulta neppure «arginato», come pure la minimalistica risposta del Ministro si augurava;

che, inoltre, per quanto riguarda il problema della sospensione del servizio negli uffici che hanno subito le rapine non si è per niente operato «affinchè la riapertura dei medesimi avvenisse nel più breve tempo possibile» e che, anzi, «utilizzando personale reperito da altri uffici del circondario» si è soltanto esteso il disagio a tutta l'area suscitando ripetute e legittime proteste dei cittadini interessati;

che le disposizioni dettate dal decreto ministeriale n. ULA/4101/D/737 del 10 dicembre 1984 riguardante l'istituzione di nuovi uffici postali, richiamate nella ricordata risposta del Ministro delle poste, secondo le quali il comprensorio «dispone di un numero di uffici postali superiori al previsto», dovrebbero quanto meno essere verificate di tempo in tempo in rapporto agli sviluppi della densità demografica della zona e della entità delle operazioni richieste,

l'interrogante chiede di sapere da entrambi i Ministri:

se essi, seguendo «con particolare attenzione» la situazione nel comprensorio a nord di Napoli, come pure era stato assicurato, siano in grado di trarre ora da un bilancio del tutto negativo delle misure adottate tra la fine del 1989 e i primi mesi del 1990 esperienze e valutazioni e nuove misure atte a porre effettivamente termine al grave fenomeno e all'ancora più grave disagio del personale degli uffici postali e delle popolazioni interessate, sul quale l'interrogante aveva già nella ricordata interrogazione del 27 settembre 1989 puntualmente e ampiamente richiamato la più viva attenzione dei Ministri interrogati;

se intendano darne conto con sollecitudine per rispondere non tanto all'interrogante ma alle ansie e alle preoccupazioni delle popolazioni.

(4-06289)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio 1991 un incendio doloso contro l'azienda Avicarne di Modica (Ragusa) ha provocato la distruzione di ben 8 camion e danni per circa un miliardo;

che l'azienda Avicarne, insieme ad altre del gruppo Roccasalva, operante a Modica, in provincia di Ragusa ed in altre province siciliane, garantisce un'occupazione di circa 250 unità ed opera nel settore avicolo, che rappresenta un fattore emblematico dello sviluppo economico della città di Modica;

che la grave azione intimidatoria sembra rappresentare la reazione violenta di pericolose bande criminali al rifiuto dell'Avicarne di sottomettersi alla pressione delle estorsioni o al divieto di operare in altre aree geografiche dal vittoriese al catanese;

che in seguito a questa aggressione di tipo mafioso i titolari dell'azienda Avicarne sono orientati a sospendere l'attività produttiva e commerciale, sia per i gravissimi danni subiti, sia per l'assoluta mancanza di garanzie concernenti la possibilità di operare liberamente nel futuro;

che l'inquietante fatto criminoso ha turbato profondamente l'opinione pubblica della città di Modica, colpita recentemente e nel corso dell'ultimo anno da una serie impressionante di episodi criminosi puntualmente denunciati con specifiche interrogazioni dallo scrivente;

che l'impegno certamente positivo e incessante delle forze dell'ordine, come dimostrano anche i risultati ottenuti, trova un limite oggettivo nell'insufficienza delle risorse umane, finanziarie e tecnico-logistiche a disposizione, specialmente per ciò che riguarda l'attività investigativa,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quale sia il giudizio del Ministro dell'interno sulla matrice reale dell'atto criminoso contro l'azienda Avicarne di Modica e quale sia l'analisi aggiornata sulle dinamiche e sugli obiettivi della criminalità organizzata a Modica e nella provincia iblea;

2) quali misure straordinarie intenda assumere il Ministro dell'interno per garantire alle aziende agricole, artigianali e commerciali operanti nel modicano il diritto alla sicurezza e alla libertà di impresa, nel momento in cui sembra svilupparsi da parte delle forze criminali un attacco particolarmente aggressivo volto ad estendere il dominio della criminalità anche sul tessuto economico della città di Modica;

3) se il Ministro dell'interno non intenda con la massima urgenza adottare tutte le misure necessarie per un rafforzamento qualitativo e quantitativo delle forze dell'ordine (4 ispettori e 7 sovrintendenti per il commissariato di pubblica sicurezza di Modica, nonchè un ulteriore ampliamento degli agenti per rendere stabile la volante 24 ore su 24; l'aumento di circa 40 unità per la compagnia dei carabinieri di Modica; un rafforzamento significativo della Guardia di finanza) e per un ampliamento delle risorse finanziarie necessarie per le ore indispensabili di lavoro straordinario effettuate dalle forze dell'ordine e delle risorse tecnico-logistiche (gestione informatizzata degli uffici, fax, eccetera);

4) se il Ministro dell'interno non ritenga necessaria una azione specifica dell'Alto Commissario per la lotta contro la mafia in rapporto all'*escalation* delle attività criminosi nei comuni di Scicli, Pozzallo e Modica.

.(4-06290)

